SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

193ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 1973

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Decreti di scioglimento di Consigli provinciali e comunali e di proroga di gestione straordinaria di Comune . . . . . *Pag.* 9516

CONGEDI 9515

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9515

Approvazione da parte di Commissione permanente 9516

Deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegni di legge già deferiti a Commissioni permanenti riunite in sede referente 9516

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 9515

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 9515

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee » **(1262)**:

BACCHI . . . . . *Pag.* 9521
* CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 9525
CIPELLINI 9519
PAZIENZA 9526
* PINNA 9517
RICCI, *relatore* 9522

Seguito della discussione:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, numero 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » **(885)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 9528 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

BENAGLIA, *relatore* . . . . . *Pag.* 9552, 9555
BERGAMASCO 9541
BUCCINI 9549, 9551
* CIPOLLA 9546, 9548, 9549
COLLESELLI, *f.f. relatore* 9539, 9547
DEL PACE 9543, 9544
FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 9539 e *passim*
NENCIONI 9541
PISTOLESE . . . . . *Pag.* 9550
SCARDACCIONE 9547, 9548, 9549
ZANON 9554

Votazioni a scrutinio segreto . . . 9544, 9551

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 ottobre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Barbera per giorni 15, Bo per giorni 4, Curatolo per giorni 4, Dal Falco per giorni 4, Lisi per giorni 4, Moneti per giorni 4, Oliva per giorni 4, Russo Arcangelo per giorni 3, Senese per giorni 4 e Tedeschi Franco per giorni 4.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo » (1288);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia » (1291);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per la apertura dell'anno scolastico » (1292);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 » (1293);

« Modifica dell'articolo 694 del codice della navigazione » (1294).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BALDINI, CACCHIOLI, MAZZOLI e PATRINI. — « Provvedimenti per la disciplina del corso delle acque dei fiumi Secchia e Panaro » (1289);

CIPELLINI, ARIOSTO, ZUGNO, BUZIO, ASSIRELLI, DE LUCA, CAROLLO, CATELLANI, BALDINI, BERLANDA, ALESSANDRINI, LA ROSA, LIMONI, TIBERI, FALCUCCI Franca, DELLA PORTA, DE CAROLIS, FOLLIERI, DE GIUSEPPE, MINNOCCI e FOSSA. — « Divieto dei concorsi e delle operazioni a premio » (1290).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia » (1291), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969 » (1032), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, numero 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico » (1292), previo parere della 1ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 » (1293), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

FERMARIELLO ed altri. — « Aumento della misura degli assegni familiari e modifica delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (1214), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegni di legge già deferiti a Commissioni permanenti riunite in sede referente

P R E S I D E N T E . Per l'affinità della materia trattata ed in conseguenza della testè annunciata assegnazione del disegno di legge n. 1293, i disegni di legge: CHIAROMONTE ed altri. — « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dall'alluvione del marzo-aprile 1973 » (1035) e PITTELLA e BLOISE. — « Provvedimenti per i Comuni della Basilicata colpiti dalle calamità naturali del marzo 1973 » (1103), già assegnati alle Commissioni permanenti riunite 8ª e 9ª, sono deferiti in sede referente alla sola 8ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 12 ottobre 1973, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il seguente disegno di legge: « Disposizioni per la nomina dei componenti delle Commissioni e dei Comitati operanti nel settore dello spettacolo » (1247), *con modificazioni.*

Annunzio di decreti di scioglimento di Consigli provinciali e comunali e di proroga di gestione straordinaria di Comune

P R E S I D E N T E . Con lettera dell'11 ottobre 1973, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel terzo trimestre 1973 — concernenti lo scioglimento dei consigli provinciali di Avellino e di Isernia, nonchè lo scioglimento dei consigli comunali di Muro Lucano (Potenza), Scopa (Vercelli), Cardano al Campo (Varese), Certosa di Pavia (Pavia), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Siano (Salerno), S. Egidio alla Vibrata (Teramo), Condofuri (Reggio Calabria), Montebello Jonico (Reggio Calabria), Rocchetta e Croce (Caserta), Rosarno (Reggio Calabria), Calvizzano (Napoli), Villaricca (Napoli), Carpino (Foggia), Moricone (Roma), Gioi (Salerno), Petriano (Pesaro Urbino), Massafra (Taranto), Artena (Ro-

ma), Novoli (Lecce), Nola (Napoli), Varedo (Milano), Castelvecchio Calvisio (L'Aquila), Pescasseroli (L'Aquila) e Troia (Foggia).

Con la predetta lettera il Ministro ha altresì comunicato gli estremi del decreto prefettizio concernente la proroga della gestione straordinaria del comune di Fara Sabina (Rieti).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità europee » (1262)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/467/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità europee ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

* P I N N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ci induce ad alcune brevi considerazioni. Poichè la cennata direttiva della CEE fa obbligo al nostro paese di adeguamento ad un sistema fiscale armonizzato per le sole sigarette, il Governo — è stato detto — vi ha provveduto con decreto-legge in adempimento all'impegno comunitario. Si tratta sostanzialmente della ripartizione dell'imposta di consumo in due diverse componenti: specifica e proporzionale.

Viene adoperato per la componente specifica la misura di 472 lire per ogni 1.000 sigarette più vendute, pari al 5 per cento dell'attuale imposta complessiva. Per la componente proporzionale, invece, la misura è del 57,20 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Si tratta, inoltre, a quanto ci è dato sapere, con la modifica della cennata tabella E, di armonizzare le quote al fornitore e al distributore.

Per quanto concerne l'armonizzazione fiscale, è stata scelta la ipotesi che dovrebbe lasciare invariati i prezzi di vendita delle sigarette italiane e, si sostiene, con molta probabilità, i prezzi di vendita delle sigarette estere.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* P I N N A) . Tale ipotesi prevede una diminuzione della quota al fornitore che si presume debba essere accettata dai produttori esteri ed un minore gettito per l'erario di circa 10 miliardi. Ma tale minore gettito dovrebbe essere compensato dalla maggiore vendita dovuta alla diminuzione del contrabbando, così come si sostiene, almeno in questo ultimo periodo di tempo e segnatamente per alcune frontiere. Infatti la predetta ipotesi reca 472 lire come imposta specifica, 57,20 come imposta proporzionale, 600 come quota di distribuzione, una diminuzione sulla base dei calcoli dell'anno precedente di 10 miliardi e 348 milioni per l'imposta di consumo, un introito per l'amministrazione dei monopoli di 11 miliardi e 600 milioni e una diminuzione per il fornitore estero di un miliardo e 252 milioni, con un prezzo finale di vendita per un pacchetto di sigarette estere di 450 lire.

Non avremmo particolari considerazioni da fare sul decreto se non quella altre volte manifestata e peraltro implicita nel provve-

dimento di adeguamento alle direttive comunitarie di un possibile ulteriore aumento delle sigarette. Questa è la nostra preoccupazione che si muove su tali considerazioni; la nostra perplessità deriva dal fatto che, pur non prevedendosi per il momento un aumento nei prezzi di vendita delle sigarette nazionali, tuttavia gradiremmo sapere dal rappresentante del Governo in che cosa consistono gli aumenti per le sigarette estere.

Il fatto che, come viene affermato nella relazione, l'articolazione tabellare « non produce conseguenze apprezzabili ai livelli di fiscalità globale » non significa che la modifica della tabella non comporti, nella specificità della sua applicazione, un ulteriore aumento nel prezzo delle sigarette estere. Abbiamo rivolto la domanda durante i lavori della Commissione finanze per sapere in che cosa consista l'aumento al minuto per i vari tipi di tabacco estero sul mercato italiano, ma non abbiamo ottenuto una risposta soddisfacente. In modo particolare vorremmo sapere qual è l'aumento, ad esempio, delle Muratti-Ambassador, delle Marlboro, delle Dunhill, delle Benson, delle Senior Service, verso le quali vanno le preferènze del grande pubblico dei fumatori; poichè conosciamo la tendenza verso questo determinato tipo di sigarette, è chiaro che la nostra preoccupazione deriva dal fatto che l'aumento della tabella E potrebbe comportare un ulteriore aumento per queste sigarette, verso le quali appunto va la propensione del grande consumo anche nel nostro paese.

Chiediamo ciò perchè non vorremmo che i consumatori si trovassero ancora una volta, sia pure in ottemperanza alle direttive comunitarie, di fronte ad un ulteriore aumento sia pure strisciante dei prezzi; tanto più che dopo l'aumento della benzina, che ha colpito indiscriminatamente una grande massa di consumatori, questo — sia pure in forma e proporzione diversa — sarebbe in ordine di tempo il secondo aumento, anche se — come peraltro è stato riconosciuto — tali voci non sono previste nel pacchetto per la revisione della idennità di contingenza. È meglio che non lo siano, trattandosi di consumi voluttuari; ma, poichè non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questi consumi che pure sono propri di una società civile, è chiaro che questo aumento, sia pure strisciante, non può che comportare una ulteriore lievitazione dei prezzi e quindi del costo della vita in relazione ai salari e agli stipendi.

Si ha l'impressione, anche in questa circostanza, di ritornare, sia pure gradatamente, alla filosofia del *laissez faire, laissez passer* e quindi a una nuova *escalation* del costo della vita. Anche questo aumento cade in un momento delicato della vita del paese — questo abbiamo avuto modo di sottolineare durante i lavori della Commissione finanze e desideriamo ribadirlo in Aula — ma può benissimo darsi che le nostre preoccupazioni siano eccessive, e se il Ministro vorrà acclarare questa nostra proposizione e ci convincerà del fatto che in dipendenza dell'aumento di questi prodotti o dell'adeguamento alla tabella non ci saranno aumenti, in tal caso potremmo benissimo modificare la nostra opinione. Comunque, in relazione a quanto ci è stato detto prima in Commissione e a quanto ci attendiamo dalle dichiarazioni del Governo, avremo la possibilità di esprimere in seguito più compiutamente il nostro parere anche su questo provvedimento, in maniera che siano fugate le nostre perplessità nel corso del dibattito. Contrariamente — lo abbiamo già affermato e lo ribadiamo adesso — esprimeremo parere sfavorevole alla ratifica che viene richiesta con l'odierno provvedimento.

Sulla vasta ed interessante questione degli adeguamenti alle norme comunitarie, ci sarebbe tutto un discorso da fare, in quanto ci sono direttive che vengono prontamente recepite ed altre, come è noto, che sono tuttora disattese sia per quanto attiene le società per azioni, che le borse, che i fondi comuni di investimento di tipo aperto. Ma si tratta di argomenti sui quali speriamo di tornare quanto prima e non credo quindi sia il caso di indugiare su queste considerazioni.

Comunque, nell'avviarmi rapidamente alla conclusione, desidero fare ancora alcune osservazioni. In primo luogo, anche in correlazione all'oscillazione della nostra moneta, si è determinata una forte contrazione nel contrabbando delle sigarette, come ho accennato all'inizio del mio intervento, specie con la

frontiera svizzera, talchè si presume sia aumentata la vendita dei prodotti nazionali.

Altra considerazione concerne la facoltà per il Ministero delle finanze di vagliare con proprio decreto la tariffa di vendita delle sigarette, facoltà che invece, riteniamo, deve assolvere il Parlamento, tanto più che, come è esplicitamente affermato nel decreto-legge n. 565 del 21 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 25 settembre 1973, il Ministro delle finanze dovrà provvedere con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che in applicazione della tabella subiscano variazioni. E il fatto che sia esplicitamente richiamata questa possibilità nel decreto-legge ci fa presumere che aumento vi sia e che quindi il Ministero sarà nuovamente chiamato ad emettere un'altra disposizione in relazione all'aumento; il che porterebbe alla conferma delle nostre convinzioni.

Esprimiamo quindi la nostra più completa riserva anche in relazione a questa facoltà di eventuali aumenti riservata al ministro, nella convinzione che il Parlamento abbia sempre, anche in questa materia, una sua opinione da esprimere. Questi in sintesi, i motivi delle nostre riserve nei confronti del provvedimento in esame. Grazie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

CIPELLINI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è al nostro esame la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, numero 787, convertito in legge il 16 febbraio 1973, con modificazioni.

Innanzitutto vediamo qual è lo scopo della direttiva CEE cui si richiama il disegno di legge: realizzare una armonizzazione delle strutture delle imposte gravanti sul consumo dei tabacchi manifatturati, al fine di eliminare progressivamente, dai regimi attuali, i fattori suscettibili di ostacolare la libera circolazione e di falsare le condizioni di concorrenza tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario. E sta bene. Una siffatta direttiva, chiara e per un certo verso perentoria, darebbe da pensare che l'armonizzazione delle strutture comunitarie marci di pari passo con la presa in esame della direttiva; darebbe da pensare che la Comunità assolva con puntualità e piena coscienza il mandato che essa stessa si è data prima, quando era limitata ai 6 — Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo — e in seguito, quando la Comunità allargò la famiglia dei suoi membri con la Gran Bretagna, l'Irlanda e la Danimarca. Ma se così fosse, non ci troveremmo frequentemente a dover discutere o a prendere atto di clausole di salvaguardia, di accordi firmati ma non rispettati da qualcuna delle parti contraenti. Non ci saremmo trovati ancora recentemente a prendere atto delle difficoltà che la Comunità incontra per le divisioni di indirizzi monetari-economici-politici che esistono nel suo interno con grave pericolo per l'esistenza della Comunità stessa. Non ci saremmo trovati a parlare un linguaggio diverso quando l'Europa fu scossa dalla crisi monetaria, tutt'altro che superata e risolta, o quando si dovettero affrontare i problemi gravi ed urgenti della politica agricola.

Proprio recentemente in quest'Aula vi fu sul problema della politica agraria comunitaria, un ampio, appassionato dibattito che mise in evidenza le carenze della nostra legislazione, ma anche e soprattutto le carenze della politica comunitaria. Da più parti si udirono voci allarmate, altre decisamente pessimistiche sull'avvenire e sulle fortune della Comunità, sul disfacimento o sullo scollamento delle sue strutture a fronte dei gravi problemi politici ed economici che incombono.

Perciò può far sorridere che in mezzo a tanta confusione, tra tante disparità di vedute e di indirizzi si partorisca il topolino. Ma così non è, perchè anche la decisione o la deliberazione più innocua o scarsamente importante nel contesto dei grossi problemi che interessano la Comunità è segno di vitalità. Significa che l'organismo intende reagire allo stato di inazione e che ancora vi è chi crede nella sua difesa. Noi siamo tra quelli e diamo perciò al provvedimento al nostro esame un'importanza che trascende i fini e

gli scopi del provvedimento medesimo. Purtroppo una prima considerazione non è molto favorevole. Si tratta di tempi di applicazione che già abbiamo disatteso. Infatti al fine di pervenire all'armonizzazione delle strutture delle imposte gravanti il consumo dei tabacchi manifatturati, il Consiglio della Comunità economica europea nella direttiva fissò il criterio di una applicazione per tappe successive, indicando nel 1° luglio 1973 la data di partenza del periodo di 24 mesi per fissare i criteri e le modalità da osservare nella prima tappa.

Il 1° luglio del 1973 è abbondantemente passato e il Governo si è visto costretto all'uso del decreto-legge per accelerare i tempi. È vero che in questi ultimi mesi sono accaduti fatti politici e di Parlamento di rilevante importanza. Il Parlamento ha dovuto affrontare problemi urgenti e gravi. La formula politica del centro-destra è entrata in crisi con conseguente cambiamento della linea politica e quindi del Governo e della maggioranza. Ma forse il ritardo con cui affrontiamo l'esame del disegno di legge si sarebbe potuto evitare se esso fosse stato portato al nostro esame con più tempestività, con più prontezza. È anche questo un modo per dare o per restituire credibilità alle decisioni comunitarie, per aiutare il malato a riprendersi, per metterci in condizioni, a nostra volta, di reclamare tempestività e determinatezza, quando altri *partners* nicchiano o prendono tempo.

Detto questo, entriamo nel merito del provvedimento. Già è stato detto che esso ha per scopo l'armonizzazione delle strutture delle imposte gravanti il consumo dei tabacchi manufatturati. Ma in quale modo si tende a raggiungere tale scopo? Stabilendo che su tutti i prezzi di vendita delle sigarette si applichi un'unica imposta, un'unica imposta specifica ed un'unica imposta proporzionale. La prima, l'imposta specifica, non dovrà risultare inferiore al 5 per cento, ma non dovrà risultare superiore al 75 per cento della più recente imposta di consumo applicata alla classe di prezzo più venduta.

L'applicazione della norma CEE, così come è stata decisa con la direttiva n. 72/464, potrebbe però determinare un aumento del prezzo di vendita dei tabacchi; anzi lo determina senz'altro. Proprio perciò, con una serie di criteri di applicazione e di aggiustamenti il disegno di legge tende ad evitare questo per lo meno per quanto riguarda il settore dei tabacchi nazionali. Sarebbe infatti assai grave e controproducente per il tipo di politica che viene portato avanti dal Governo attraverso il richiamo all'austerità, se si arrivasse ad un aumento dei prezzi dei tabacchi, di un consumo così popolare.

In qual modo si è potuto ottenere ciò? Con alcuni aggiustamenti che vanno dalla diminuzione della quota spettante per le spese di distribuzione che passa da 700 a 600 lire, ad una diminuzione dell'aliquota dell'imposta proporzionale, calcolando infine al minimo previsto dalla direttiva, il 5 per cento, l'imposta specifica (ricordiamo che la direttiva prevede che l'imposta specifica debba risultare non inferiore al 5 per cento potendo arrivare però fino al 75 per cento della più recente imposta di consumo applicata alla classe di prezzo più venduta), lasciando così inalterata l'imposizione fiscale in atto per tale classe. Praticamente il regime di imposizione fiscale, disciplinato con la legge n. 825 del 13 luglio 1965 non viene o non dovrebbe venire modificato. Nè dovrebbero essere apportate variazioni di prezzo del tabacco.

Uso il condizionale perchè sappiamo — e implicitamente è scritto anche nella relazione che accompagna il disegno di legge — che alcuni ritocchi del prezzo del tabacco sui tabacchi esteri verranno molto probabilmente applicati.

Con questi accorgimenti, con le diminuzioni di aliquote e delle spese di distribuzione si ristabilisce l'equilibrio rotto dalla direttiva CEE. E questo per lo meno si dovrà verificare per i prodotti nazionali. Non vi sono difficoltà quindi che da parte nostra non si approvi il disegno di legge all'esame. La nostra parte darà perciò voto favorevole raccomandando però al Governo proprio in questo periodo di confusione determinato dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, tempestività nelle decisioni, chiarezza e linearità nell'applicazione delle mede-

sime, pronta divulgazione dei criteri di applicazione delle nuove tabelle.

È infatti abbastanza equivoco, a parer nostro, il penultimo capoverso della relazione del Governo che accompagna il disegno di legge e che dice: « Prudenzialmente si è confermata, come in precedenti analoghi provvedimenti, la facoltà per il Ministro delle finanze di variare, con proprio decreto, la tariffa di vendita delle sigarette ». Qui si parla di tutte le sigarette. E prosegue: « Non è tuttavia allo stato prevedibile una modificazione in aumento dei prezzi di vendita, quanto meno per i prodotti nazionali ». Vi è, cioè, una correzione, nella seconda parte del penultimo comma, delle intenzioni o delle possibilità che vengono affidate al Ministro delle finanze di variare la tariffa di vendita delle sigarette. Però che cosa significa che non è prevedibile una modificazione in aumento dei prezzi di vendita quanto meno per i prodotti nazionali? Se si sono portati degli aggiustamenti — ed il confronto tra le tabelle lo dimostra — non vedo perchè si debba parlare di previsione di non modifica, proprio perchè si è già opportunamente operato per evitare gli aumenti. Se invece si pensa di approfittare della facoltà data al Ministro delle finanze di variare la tariffa di vendita delle sigarette per arrivare ad un aumento generalizzato, il discorso cambia.

Tutto il meccanismo nato per il contenimento dei prezzi, già scosso dall'aumento della benzina, del gasolio industriale e per il riscaldamento, degli oli combustibili, potrebbe saltare con conseguenze imprevedibili. Piuttosto, invece di attestarci sulle previsioni (e non vorremmo che fossero come le previsioni meteorologiche che cambiano ogni 24 ore), cerchiamo di operare un'armonizzazione che tenga nel giusto conto gli interessi dei consumatori, dello Stato, dei rivenditori. Approfittiamo delle situazioni che si presentano e del momento in cui si discutono questi problemi per regolare una volta per tutte i rapporti tra monopolio e rivenditori. Rispettiamo gli impegni che sono stati presi nel passato con la categoria accelerando i lavori della commissione paritetica — Federazione italiana tabacchi da una parte e Amministrazione dei monopoli dall'altra — che dovrà riferire al Ministero delle finanze in merito ai molteplici problemi che interessano la categoria, non ultimo quello dell'aumento dell'aggio sui tabacchi che prima o poi dovrà pur essere affrontato.

La fretta, per il ritardo con il quale il Parlamento applica questa direttiva CEE, proprio perchè ci troviamo di fronte a un decreto-legge, impedisce un esame analitico, voce per voce, delle tariffe modificate e impedisce la presentazione di emendamenti migliorativi o una modifica del disegno di legge nel senso che in esso si sarebbero potute recepire (o per lo meno si sarebbe potuto approfittare per tentare di recepire) le istanze delle categorie interessate, così come ho detto prima. Riteniamo però che assai presto il Governo e il Ministro delle finanze dovranno rivedere, tenuto conto delle osservazioni che vengono dalla categoria, tutta la materia.

Questo che facciamo è un auspicio, convinti come siamo che il Governo ha la volontà per risolvere i problemi, convinti come siamo che il Governo si trova in questo momento in uno stato di necessità e che è costretto a volgere lo sguardo e l'attenzione a problemi molto più gravi, molto più grossi e più urgenti. L'auspicio che facciamo è però che nelle pieghe del tempo e che in tempi brevi soprattutto il Governo trovi il modo di risolvere anche questi problemi. E come ho detto prima in ordine al rapporto « problemi comunitari e problema che sta al nostro esame » vi possono essere questioni di non rilevante importanza su un piano generale ma sempre di importanza su un piano più particolare in quanto interessano una vasta categoria di consumatori ed una vasta categoria di operatori e interessano soprattutto lo Stato che dal consumo dei tabacchi deriva un gettito fiscale che non è certo indifferente.

Così come ho già anticipato, il Gruppo socialista dà voto favorevole al disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bacchi. Ne ha facoltà.

B A C C H I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onore-

voli colleghi, sarò brevissimo perchè, dopo la trattazione ampia del senatore Cipellini, rimane ben poco da dire. Ad ogni modo vorrei riprendere un argomento che ho avuto occasione di trattare alla Commissione finanze e tesoro. Come loro sanno questo disegno di legge ha dato luogo da parte delle categorie interessate a numerose ragioni di scontento in quanto si sarebbe voluto approfittare della circostanza per aggiustare determinate istanze da lungo tempo sul tappeto quale, ad esempio, è quella della questione dell'aggio. Ma non è di questo che desidero parlare. Desidero solamente far presente una irregolarità, a mio avviso di ordine tecnico e quindi non subordinata a valutazioni di ordine politico ed anche economico. Essa mi sarebbe sfuggita se non avessi letto attentamente la relazione proprio nella parte cui poco fa ha fatto riferimento il senatore Cipellini: « Prudenzialmente si è confermato come in precedenti analoghi provvedimenti la facoltà per il Ministro delle finanze di variare con proprio decreto la tariffa di vendita delle sigarette. Non è tuttavia allo stato prevedibile una modificazione in aumento dei prezzi di vendita quanto meno per i prodotti nazionali ». Mi sono accorto che l'esposizione presenta aspetti maliziosi. Infatti delle due l'una: o il Ministro è facoltizzato in via normale a procedere all'assegnazione dei prezzi dei tabacchi ed allora la norma è superflua, oppure non lo è; se non lo è, siamo di fronte ad una delega di carattere permanente e quindi irregolare sia perchè non ne è fissato il termine, sia perchè non ne è precisato l'oggetto.

Si dice, nella voluta improprietà di linguaggio che talvolta l'amministrazione usa per fornire a sè medesima armi sufficienti per consentirsi maggiori poteri, che il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che in applicazione alle tabelle di cui al precedente comma subiscono variazioni. E fin qui si sarebbe nel giusto se la tabella riguardasse solamente gli elementi variabili conseguenti alla direttiva CEE; viceversa si pone come primo elemento il prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale: il che, appunto, significa dare una delega permanente al Ministro per variare il prezzo delle sigarette. Ecco la ragione dell'emendamento che ho ritenuto di presentare perchè alla facoltà data al Ministro venga fatta eccezione per gli effetti conseguenti al prezzo richiesto dal fornitore di cui alla prima colonna della tabella che si richiama; senza la detta eccezione il provvedimento si presterebbe ad un ampliamento della sua portata creando un diverso sistema di determinazione del prezzo delle sigarette, andando oltre quindi il suo fine che è quello di regolare una direttiva CEE. In questo momento dobbiamo regolare soltanto questa ultima parte. Ho con ciò anche illustrato l'emendamento e sarò lieto di sentire i chiarimenti che l'onorevole Sottosegretario vorrà dare.

P R E S I D E N T E . Senatore Bacchi, lei quindi considera illustrato il suo emendamento?

B A C C H I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore che potrà esprimere il suo parere sull'emendamento testè illustrato dal senatore Bacchi.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, gli oratori che sono intervenuti, ai quali va il mio ringraziamento per i nuovi contributi dati in questa sede e per quelli forniti e già discussi in sede di Commissione finanze e tesoro, non hanno portato, nella sostanza, argomenti tali da far rimeditare sulla validità del provvedimento adottato, anche in relazione all'aderenza che tale provvedimento presenta con la direttiva del 19 dicembre 1972 della Comunità economica europea, i cui punti essenziali sono stati da me illustrati nella relazione scritta. Invero, se da una modesta applicazione di direttiva comunitaria si dovesse risalire a tutta la problematica della politica comunitaria, riten-

go, onorevole Presidente, che questo non sarebbe il momento più adatto, anche tenuto conto che recentemente abbiamo svolto in quest'Aula un dibattito molto ampio, come durata di tempo e come importanza e qualità degli oratori, che però è caduto nella quasi generale indifferenza, a giudicare dalla esiguità degli ascoltatori presenti in Aula. Con il che si dimostra che neanche sui problemi di grande respiro, sui quali dovremmo invece impegnarci e che dovrebbero portare la Comunità ad una organizzazione politica più ampia, troviamo ancora sufficiente interessamento. Personalmente ritengo che i problemi di fondo sui quali dovremmo soffermarci riguardano gli impegni dei vertici per l'allargamento, per l'approfondimento, per portare avanti la politica monetaria e tutti i grandi temi che possono caratterizzare non contingentemente, ma nell'arco di lungo periodo la stessa revisione del trattato di Roma, sì da trasformare la Comunità da economica a politica. Non è questa tuttavia la sede idonea per una tale discussione.

Invero la direttiva attuale non è altro che un mezzo tecnico per avvicinare l'imposizione fiscale e la struttura delle voci che compongono i prezzi dei tabacchi manifatturati onde pervenire più ordinatamente alle scadenza del 1° gennaio 1976, quando, come sanno gli onorevoli colleghi, tutto il sistema della vendita, della commercializzazione, della produzione stessa del tabacco e dei prodotti manifatturati sarà profondamente modificato per la liberalizzazione che interverrà per alcune fasi della lavorazione e della commercializzazione.

Si tratta quindi di un provvedimento puramente tecnico che, se fosse stato applicato rigorosamente, secondo l'imposizione dell'imposta specifica e dell'imposta proporzionale, avrebbe comportato certamente degli aumenti nelle sigarette di più largo consumo. Quando parlo di sigarette di più largo consumo mi riferisco in modo particolare alle sigarette di consumo popolare, avendo meno preoccupazione — anche se non esiste attualmente — di un'eventuale lievitazione dei prezzi delle sigarette cosiddette di tipo lusso, quelle estere, che sono state citate prima dall'onorevole collega Pinna e che potrebbero essere comprate, comunque, da chi ha maggiori disponibilità. Comunque, allo stato attuale delle cose, non esiste questa preoccupazione; anzi, per evitare gli effetti di un eventuale aumento provocato dall'applicazione *sic et simpliciter* della direttiva comunitaria, sono stati adottati degli accorgimenti che grosso modo possiamo individuare come segue: innanzitutto vi è stata una riduzione del prezzo al produttore, una riduzione tuttavia non tale da porre il produttore nella condizione di dover produrre a prezzi antieconomici; non vi è stato l'aumento, che era auspicato e di cui ha parlato anche il senatore Cipellini, dell'aggio ai rivenditori, perchè se si fosse aumentato l'aggio ai rivenditori si sarebbe dovuto ridurre maggiormente il terzo elemento, cioè la quota di quella che chiamiamo ancora l'amministrazione dei monopoli, che è passata da 700 a 600 lire e che si sarebbe dovuto ridurre ulteriormente per lo meno nella misura equivalente a quella del maggior aggio da corrispondere ai rivenditori.

Con questi aggiustamenti si è riusciti a mantenere il prezzo delle sigarette di produzione nazionale allo stesso livello. Allo stato attuale delle cose, per quello che ho detto anche in Commissione, per certe clausole che ho definito di salvaguardia e che sono comprese nella direttiva, non vi sono motivi per dubitare che, salvo — e qui sovviene una giusta considerazione che ha fatto il senatore Bacchi, il quale poi nella prima parte dell'emendamento non ho capito che cosa dica di meno esteso, di più limitato, di più definito rispetto a quanto è detto nello stesso periodo del decreto di cui chiediamo la conversione — una revisione delle tariffe in seguito, ad esempio, all'aumento del costo della materia prima (e quindi a una richiesta di maggiore compenso da parte dei produttori), i prezzi delle sigarette non rimangano invariati.

Il senatore Bacchi si limita a ritenere giustificabile una variazione dei prezzi solamente in dipendenza di questo e si sente di autorizzare già il Ministro delle finanze ad emettere il proprio decreto quante volte dovesse

esservi sul mercato questa modifica, determinata dalla eventuale richiesta dei produttori. Per quale motivo, senatore Bacchi, dobbiamo preoccuparci di dare una delega permanente (mi pare che con il suo emendamento lei la proponga) al Ministro, al quale verrebbe lasciata la possibilità di modificare la tariffa ogni volta che vi sia una richiesta di aumento da parte dei produttori, mentre anche in tal caso, operando sulla imposta specifica che abbiamo messo al minimo del 5 per cento e sull'imposta proporzionale e giostrando sulle altre voci che compongono la tariffa, potremmo ottenere egualmente il risultato di mantenere invariato il prezzo?

B A C C H I . Ho detto esattamente il contrario.

R I C C I , *relatore*. Probabilmente ho capito male, però mi sembra che sostanzialmente l'obiezione, allo stato attuale delle cose, non regga.

Nella sostanza il Governo ha cercato di applicare la direttiva arrecando anche il minor danno possibile alle proprie entrate che, come è stato giustamente osservato, è calcolato in un minor gettito di 10 miliardi all'anno per l'applicazione direttiva; d'altra parte si prevede che vi sia compenso nella maggior vendita del prodotto, perchè il fenomeno della svalutazione monetaria ha comportato praticamente il fatto che non vi è più per i fumatori di frodo grande vantaggio a fumare sigarette di contrabbando. C'è stato infatti un incremento di consumo al punto tale che abbiamo avuto frequente doglianza perchè alcuni prodotti maggiormente richiesti non sono sempre costantemente e continuamente reperibili nelle rivendite dei generi di monopolio.

L'applicazione di questa direttiva è stata congegnata in modo da rispettare gli indirizzi di fondo e cercare di non modificare l'attuale situazione. La relazione del Governo dovrebbe far testo e le dichiarazioni rese in Commissione dovrebbero essere rassicuranti per lo meno per quanto riguarda le sigarette di produzione nazionale, per le quali non è prevista alcuna modifica del prezzo. C'è una modifica nella composizione e distribuzione delle componenti il prezzo, ma questa modifica è a danno dell'erario. Ciò deve dimostrare, anche se poi il maggior consumo potrà compensare questa perdita momentanea, la volontà di non aumentare i prezzi.

Detto questo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, credo che sia diritto e dovere del Sottosegretario approfondire alcune obiezioni che sono state fatte. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Bacchi, chiedo scusa per la limitatezza della mia intelligenza, ma credo di capire che la prima parte riproduca pressochè esattamente il testo del secondo comma dell'articolo unico, salvo la voce in cui si dice: « provvederà », che dovrebbe essere sostituita con l'espressione: « ha facoltà di provvedere ».

Nella seconda parte dell'emendamento si dà al Ministro la facoltà di variare i prezzi quando ciò venisse richiesto dal fornitore, come previsto nella tabella E allegata al decreto-legge. Può sembrare questo un elemento restrittivo, ma nel senso che la modifica può aver luogo solo se si verifica quella determinata ipotesi e nel senso che non si potrà, se dovessero verificarsi altri fatti, procedere ad alcuna modificazione della struttura delle altre voci, accettando così inevitabilmente il meccanismo rigido.

Mi aspettavo, in verità, che il senatore Bacchi ponesse qualche eccezione del tipo di quella posta in Commissione, sulla legittimità o meno della delega, ma su questo, avendo egli stesso sorvolato, credo di potermi astenere dall'intervenire.

Con questo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, raccomando la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame che è stato adottato per i motivi ampiamente illustrati dal senatore Cipellini. E mi sembra di aver chiaramente fatto intendere che non sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Bacchi.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo, che invito anche ad esprimere il suo parere

sull'emendamento presentato dai senatori Bacchi, Pazienza e Nencioni.

* CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la pregevole relazione del senatore Ricci, che cordialmente ringrazio, rende superfluo un ulteriore approfondimento da parte del Governo. Condivido il rilievo per cui gli interventi dei senatori Pinna, Cipellini e Bacchi hanno conferito al dibattito su un provvedimento, per la verità molto modesto, una prospettiva più ampia di quella che il provvedimento stesso non consentisse.

Ho apprezzato il richiamo alla necessità di attenerci alle direttive comunitarie, formulato dal senatore Cipellini ed ho apprezzato anche la sua efficace immagine per cui questo provvedimento modesto è un segno di vitalità che il nostro paese dà rispetto alle travagliate e non facili vicende comunitarie.

Il dibattito è stato dominato — e non poteva essere diversamente — dalla preoccupazione dell'incidenza che l'accoglimento della direttiva della Comunità economica europea poteva avere sul prezzo del tabacco. Era inevitabile che questa preoccupazione emergesse — come è emersa in Commissione — anche in Aula. A noi pare che l'aver recepito l'ispirazione di fondo della direttiva comunitaria, che è quella di armonizzare il sistema tributario ai fini di una più agevole circolazione, ai fini di creare condizioni uguali per la concorrenza, sia un fatto dovuto. Se vi è un ritardo, una intempestività, ne è stata data molto efficacemente giustificazione sia dal relatore sia dal senatore Cipellini. Altre vicende ci hanno preoccupato e occupato nei mesi scorsi e ci hanno distolti dall'adempimento di un atto doveroso.

Nel compiere un atto dovuto si è cercata una soluzione che potesse impedire che la direttiva determinasse effetti negativi sul prezzo del tabacco. Si è fatto ricorso a diversi accorgimenti che sono stati qui efficacemente ripresi dal relatore; il prezzo del manufatto è composto di quattro voci: il prezzo dovuto al fornitore del tabacco, la quota per la distribuzione, la quota per l'amministrazione dei monopoli e infine l'aggio per i rivenditori; a queste si è aggiunta un'ultima quota a seguito dell'introduzione dell'IVA. Manovrando all'interno di questa composita struttura del manufatto, efficacemente bilanciando l'esigenza comunitaria che ci dava una elasticità dal 5 per cento al 75 per cento sul prezzo e sulla proporzionale, si è raggiunto il duplice scopo di attenersi alla direttiva comunitaria e contemporaneamente di lasciare invariato il prezzo.

Infatti l'aver stabilito il 5 per cento dell'importo delle sigarette più vendute e la proporzionale pari alla quota stabilita del 57,20 per cento, mi pare abbia consentito un certo equilibrio.

A questo proposito ci vengono formulate domande e come abbiamo risposto in Commissione, così rispondiamo in Aula. Per quanto riguarda i tabacchi nazionali, pur apprezzando la proprietà del linguaggio ricercato, dire che non è previsto vuol dire che non si intende aumentare il prodotto nazionale perchè la quota al fornitore è una quota che viene data al monopolio, il quale è in grado di garantire che questo prezzo non può aumentare. Ma avere ugual certezza nei confronti dei fornitori stranieri non è possibile perchè questo tipo di imposta, detta impropriamente di consumo nel linguaggio comunitario sebbene sia un tributo erariale, incide naturalmente all'interno della struttura del prezzo anche sulla quota dovuta al fornitore. Il fornitore straniero perciò, in condizioni di libera concorrenza, può anche rifiutarsi di fornire il prodotto oppure può elevare il prezzo. Perciò si può avere in questi casi un aumento del prezzo.

A noi era dato trovare un accorgimento che consiste nella regressività della proporzionale. Si stabilisce cioè una proporzione inversa rispetto all'aumento della quota del fornitore e questo è l'unico accorgimento che ci era consentito e che noi abbiamo adottato.

Per queste ragioni, se possiamo avere una certezza per quanto riguarda il prodotto nazionale, abbiamo la serenità di aver fatto il

possibile per quanto riguarda il prodotto straniero.

È sorto in Commissione ed è stato riportato in Aula con una angolazione diversa il problema dell'adozione del decreto-legge. Ritengo — facendo richiamo a nozioni note — che il decreto-legge sia uno strumento al quale bisogna fare ricorso con molta prudenza ma che ha quell'agilità, quella elasticità che si richiedono per far fronte ad esigenze come quelle che si manifestano in una materia nella quale lo Stato appare come imprenditore, come produttore di beni. Osservo ancora, per rispondere ad una preoccupazione che mi pare sia stata affacciata sia dal senatore Pinna sia dal senatore Cipellini, che questo settore è oggetto di esame per una riforma alla quale certamente non possiamo più sottrarci nell'interesse dei consumatori e per le esigenze ripetutamente manifestate dalle categorie interessate del settore.

Questo — ritengo — legittima il ricorso al decreto-legge. E ritengo che non sia necessaria quella precisazione che si vorrebbe introdurre con l'emendamento, senz'altro ispirato all'esigenza di una più corretta formulazione, ma che, a mio avviso — e nessuno è immune da incertezze e da errori — riduce quella elasticità che si è voluto proprio introdurre con la riserva lasciata al Ministro delle finanze. Non vorrei che questa riserva fosse ritenuta ispirata a fini maliziosi. Essa è ispirata invece alla opportunità di consentire al Governo — mi pare — di rispondere con tempestività alle manifestate mutazioni del mercato per lo accoglimento di una direttiva comunitaria.

Non ho altro da aggiungere. Ringrazio i senatori che sono intervenuti nel dibattito conferendo particolare dignità ad una discussione su un provvedimento estremamente limitato e certamente fornendo al Governo indicazioni delle quali non potrà non tener conto nel compito tutt'altro che agevole e facile di approntare nei tempi più rapidi una riforma in un settore che è stato forse ingiustamente in questo periodo emarginato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bacchi e di altri senatori è stato presentato un emendamento all'articolo unico del decreto-legge da convertire.

Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma, con il seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà con proprio decreto di stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che in applicazione della Tabella di cui al precedente comma, subiscono variazioni, eccezion fatta per gli effetti conseguenti al prezzo richiesto dal fornitore di cui alla I colonna della tabella medesima ».

1. 1 BACCHI, PAZIENZA, NENCIONI

P R E S I D E N T E . Poichè questo emendamento è già stato illustrato e su di esso hanno espresso il loro parere contrario sia la Commissione che il Governo, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato la perspicua relazione del senatore Ricci, che peraltro non ci ha convinto; così come la re-

plica del Sottosegretario non ha fatto che aumentare le perplessità con le quali il nostro Gruppo è arrivato a questo dibattito in Aula, avendo a lungo discusso di questo problema. Si potrà dire che si tratta di un problema arido, di interesse limitato. A nostro avviso è invece un problema di importanza notevolissima, specie in un periodo di spinte, controspinte e contraddizioni che vedono sul piano politico un Governo calmierare i prezzi e contraddirsi a distanza di due mesi con l'aumento del prezzo della benzina.

Permangono quelle perplessità che noi avevamo, vedendo una tabella estesa fino a ricomprendere il prezzo di sigarette in vendita a 1.000 lire al pacchetto, cosa inusitata, cosa inattuale. Nella stessa relazione al disegno di legge si dice che si è predisposta la modifica dell'ampiezza della tabella allegata, per consentire l'eventuale iscrizione o modificazione dei prezzi di vendita delle sigarette precedentemente non previste. Il solo fatto che si preveda di includere nella tabella la vendita di un pacchetto di sigarette a 1.000 lire — cosa che oggi non esiste — ci ha indotto a meditare serenamente su che cosa si nasconde dietro questa tabella, su come si voglia operare in tema di prezzo delle sigarette.

E debbo dire che le nostre perplessità sullo strumento del decreto-legge, usato come al solito in questa materia, non sono state minimamente fugate dalle osservazioni del Sottosegretario il quale ha ben ragione quando afferma che si tratta di uno strumento legislativo consuetudinario in materia fiscale e di una certa agilità; vorrei osservare semplicemente che la direttiva della CEE del 19 dicembre 1972 imponeva l'armonizzazione delle tariffe a partire al più tardi dal 1° luglio 1973. Come al solito siamo inadempienti nei confronti delle direttive della CEE, nel solco di una tradizione che certo non ci onora nell'ambito della Comunità europea. Sono scaduti tutti i tempi che erano stati previsti, il decreto-legge in esame è stato presentato nel settembre 1973, a termini scaduti e quindi non vi erano motivi di straordinaria necessità ed urgenza tali da suggerire lo strumento del decreto-legge che di per sè porta ad una discussione affrettata in Aula (tanto che mi domando quanti colleghi siano veramente informati dei problemi che si celano dietro questa tariffa).

Ecco quindi le mie osservazioni a carattere preliminare sull'inopportunità di un decreto-legge a termini scaduti, quando ormai non vi era più nessuna urgenza e straordinaria necessità, essendo noi già ampiamente inadempienti; il fatto di esserlo di un mese, di due o di tre non cambia minimamente la nostra posizione, del resto costante, nell'ambito della Comunità europea. Invece attraverso un dibattito più approfondito sul disegno di legge i colleghi avrebbero avuto modo di esaminare a fondo questa tabella. Vi sono delle osservazioni di merito che dobbiamo pur fare in questa sede rassegnando i motivi del nostro voto.

La direttiva della CEE costituiva già un punto fermo che andava ascritto a merito delle nostre organizzazioni (lo stabilire il prezzo fisso di vendita dei tabacchi manifatturati), e inoltre aveva un secondo aspetto positivo, quello di avvicinare il carico delle imposte a una parte commisurata alla quantità del prodotto, a prescindere dal valore, insieme ad altra parte commisurata ai valori del prodotto. È chiaro infatti che non si può colpire alla stessa maniera il prodotto dal quale si ricava la sigaretta « Alfa » e il prodotto dal quale si ricava una sigaretta di lusso. Ed a proposito della sigaretta di lusso debbo aprire una breve parentesi, rivolgendomi al relatore, senatore Ricci, il quale mi è sembrato preoccupato esclusivamente delle sigarette a carattere popolare mentre ha accennato ad un certo disfavore per quanto riguarda le sigarette di lusso o per lo meno le sigarette estere. Vorrei far osservare al senatore Ricci che noi della Destra nazionale siamo profondamente preoccupati del prezzo delle sigarette nazionali ma siamo profondamente preoccupati altresì del prezzo delle sigarette straniere perchè sarebbe pura e, aggiungo, folle demagogia aumentare il prezzo delle sigarette straniere favorendo così il contrabban-

do, che non è stato certo battuto dalla politica del Governo ma è stato battuto esclusivamente dai fattori internazionali di svalutazione monetaria. Nutriamo preoccupazione sia per le sigarette a consumo popolare sia per le sigarette di lusso o straniere, che danno all'Erario decine di miliardi che costituiscono un cospicuo incremento delle nostre entrate. Se non ce ne preoccupassimo favoriremmo il contrabbando e quindi vedremmo fuggire valuta pregiata nostra e diminuire gli incassi che arrivano allo Stato il quale, attraverso le sue provvidenze, può distribuirli ai cittadini.

Ma vi è di più. Debbo richiamare l'attenzione dei colleghi — e lo faccio soltanto in sede di dichiarazione di voto — sul mancato raggiungimento dei fini che ci si prefiggeva di raggiungere attraverso questa armonizzazione fiscale. Un obiettivo classico da raggiungere doveva essere quello di elevare realisticamente la quota-fornitore dei prodotti italiani, mentre non solo non vi è stata armonia in questa elevazione di quota, ma talvolta invece la quota-fornitore è stata addirittura colpita con diminuzioni. Contemporaneamente bisognava comprimere l'importo delle quote-fornitori dei prodotti esteri, mentre tale compressione non vi è stata. Sicchè vi è da temere che per effetto degli adeguamenti tariffari alcune nostre sigarette (e cito le « MS » e « Stop » che rappresentano forse la parte più notevole delle entrate in materia di tabacchi) subiranno concorrenze esiziali, sicchè avremo delle diminuzioni in termini di consumo, in termini di vendita, in termini di reddito, in termini di entrata fiscale.

Inoltre altro obiettivo che bisognava prefiggersi era l'aumento dell'aggio ai tabaccai. E qui debbo far presente la grave scorrettezza che stiamo compiendo, quando sono in corso i lavori di una commissione paritetica della Federazione tabaccai e dell'amministrazione dei monopoli che deve appunto esaminare la ristrutturazione dell'aggio (non sappiamo se nel quadro di una più ampia ristrutturazione di tutto questo problema) e invece andiamo a manomettere qualsiasi trattativa con questa tabella, che dell'aumento dell'aggio ai tabaccai non parla minimamente.

Egregi colleghi, sono questi i motivi della perplessità che anima il nostro Gruppo; siamo stati a lungo indecisi se manifestare la nostra astensione o se manifestare il voto contrario alla conversione di questo decreto-legge ma debbo dire che, non avendo fiducia in questo Governo, temendo che come al solito i ritocchi tariffari diventino nient'altro che aumenti di prezzi al consumo, temendo che di fronte alla prima demagogica attuazione di qualche presunta conquista sociale, che tale non sarà, ma costituirà soltanto dispendio del pubblico denaro, il Governo si trovi costretto a racimolare somme con un decreto-legge o addirittura con un decreto delegato al Ministero delle finanze, temendo in definitiva di trovarci di fronte all'improvviso ad un aumento del prezzo delle sigarette, il Gruppo del MSI-destra nazionale preferisce votare contro la conversione di questo decreto-legge, dando anche così la misura della pienezza della sfiducia politica verso un Governo che fiducia non merita.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici », già approvato dalla Camera dei deputati. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 3.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La Commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformità delle direttive della Commissione tecnica centrale.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonchè alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficienti fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa nonchè di quelli a carico della proprietà.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone è corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica centrale, esclusivamente su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli Uffici tecnici erariali affinchè pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali oppure determina coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 587, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

I canoni di affitto a coltivatori diretti ai sensi della presente legge dovranno in ogni caso consentire una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e non potranno essere superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1972, n. 567, vigente nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Nelle provincie nelle quali a quella data le tabelle in base alla succitata legge non fossero state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate i canoni non potranno essere superiori al settantacinque per cento di quelli allora in vigore ».

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Il canone annuo dei fondi rustici condotti in affitto è stabilito in una somma corrispondente al 10 per cento del valore della produzione lorda vendibile media ordinaria che può essere realizzata dalla conduzione dei fondi stessi.

A tale scopo, le commissioni tecniche provinciali provvederanno:

a suddividere il territorio di ogni provincia in tre zone: di pianura, di collina, di montagna e, ove se ne ravvisi la necessità, ognuna di queste zone potrà a sua volta essere suddivisa in due o al massimo tre sottozone;

a valutare periodicamente, come dall'articolo 4, la produzione lorda vendibile media, ordinaria, unitaria, realizzabile dalle diverse qualità di colture effettivamente esistenti nelle singole zone o sottozone, compilandone poi le relative tabelle provinciali.

Per produzione lorda vendibile 'media' si deve intendere: per ciò che riguarda i prezzi, la media dell'ultimo triennio; per ciò che riguarda le quantità, la media di un congruo numero di anni a giudizio delle commissioni stesse e sempre scartando dalla media le eventuali produzioni realizzate in annate eccessivamente favorevoli o sfavorevoli.

Per produzione lorda vendibile 'ordinaria' si deve intendere quella che può essere realizzata da un imprenditore di capacità ordinarie, applicando le tecniche normalmente in uso nella zona.

Per produzione lorda vendibile 'unitaria' si deve intendere quella realizzabile da un ettaro di superficie di una determinata qualità di coltura. Qualora le Commissioni per l'equo canone lo ritengano opportuno potranno anche fare riferimento alla misura unitaria di superficie più in uso nella zona.

Qualora se ne ravvisi la necessità, per ogni qualità di coltura potranno essere calcolati fino a 3 valori di produzione lorda vendibili, da applicarsi a terreni appartenenti a classi notevolmente diverse di produttività e coesistenti nella stessa zona o sottozona. Le parole qualità e classe hanno lo stesso significato che ad esse attribuisce la legislazione catastale.

Per le colture arboree verrà calcolata la produzione lorda.

La produzione lorda vendibile media ordinaria di un fondo affittato si ottiene moltiplicando le produzioni lorde vendibili unitarie, relative alle qualità e classi effettivamente esistenti nel fondo, per le relative superfici e sommando poi i prodotti ottenuti " ».

3. 22 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

In via subordinata, sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni almeno nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per

il biennio successivo le tabelle dei canoni-base di equo affitto dei fondi rustici per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dei redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e successive modificazioni, dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa e sulla proprietà fondiaria, della distanza della azienda dal centro comunale più prossimo, della necessità di assicurare una buona conduzione dei fondi ed un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Sono considerati equi i canoni dei contratti individuali stabiliti applicando le tabelle dei canoni-base di cui al comma precedente nonchè quelli che ne prevedano diminuzioni o maggiorazioni percentuali contenute nel limite massimo del 10 per cento " ».

3. 1 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I commi primo, secondo e sesto dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

" La commissione tecnica provinciale determina per ogni zona agraria omogenea, ogni 4 anni, almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto, che sarà corrisposto in danaro e in misura tale da garantire comunque la equa remunerazione del lavoro esecutivo e direttivo dell'affittuario e della sua famiglia, il reddito del capitale investito per l'esercizio dell'impresa e per la buona conduzione dei fondi.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente, la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura e di eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte e un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della commissione tecnica centrale.

In presenza di condizioni strutturali e di investimenti fissi che accrescono l'efficienza e la produttività delle aziende, di fabbricati colonici ad uso abitazione che garantiscono adeguate condizioni alloggiative ed igienico-sanitarie alle famiglie dell'affittuario e del lavoratore dipendente, di fabbricati aziendali adeguati alle esigenze dell'organizzazione aziendale, le Regioni possono autorizzare con loro leggi le commissioni tecniche provinciali ad applicare un coefficiente aggiuntivo fino a 10 punti in più, graduato in relazione al tasso di redditività degli investimenti fissi e alla adeguatezza dei fabbricati ad uso abitazione e ai fabbricati aziendali, tenendo conto degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa, nonchè dell'apporto di danaro pubblico nella realizzazione delle condizioni cui si riferisce l'applicazione del coefficiente aggiuntivo.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini di cui al primo comma del presente articolo o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sarà corrisposto in via provvisoria e salvo conguaglio nell'ammontare corrispondente a 40 volte il reddito dominicale dei fondi oggetto del contratto.

Gli affittuari non coltivatori diretti devono investire ogni anno per migliorie alle case dei lavoratori dipendenti, agli altri fabbricati e al fondo una somma pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di affitto determinato ai sensi dei precedenti commi.

Gli investimenti di cui al precedente comma dovranno essere effettuati sulla base dei piani colturali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970,

n. 83, d'intesa con la rappresentanza aziendale dei lavoratori dipendenti e previo parere favorevole della commissione locale per la mano d'opera agricola, di cui all'articolo 6 della legge sopra citata.

Per gli investimenti di cui al presente articolo si applicano a tutti gli effetti le norme contenute nel titolo secondo della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge non possono comunque essere superiori al 70 per cento del valore in danaro di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, riferiti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Ove le tabelle non siano state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate, i canoni non possono superare il 60 per cento di quelli contrattualmente pattuiti o comunque effettivamente corrisposti. Il pagamento del canone così determinato costituisce a tutti gli effetti adempimento agli obblighi contrattuali.

Nelle zone agrarie in cui per mancanza di tariffe di reddito dominicale, risultino inapplicabili le disposizioni di cui ai precedenti commi, la commissione tecnica provinciale, sulla scorta dei criteri formulati dalle Regioni determina le tabelle di canone di equo affitto con riferimento ai canoni medi applicati per le aziende similari delle zone limitrofe, anche se ricadenti in territorio di altre provincie ».

3.35 CHIAROMONTE, ZAVATTINI, CIPOLLA, DEL PACE, GADALETTA, MARI, ARTIOLI

Al primo capoverso, sostituire le parole: « quattro anni », *con le altre*: « due anni ».

3.2 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al primo capoverso sostituire le parole: « quattro anni » *con le altre*: « due anni ».

3.23 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Sostituire i capoversi secondo, terzo e quarto, con i seguenti:

« Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la Commissione tecnica provinciale, su direttive della Commissione tecnica centrale, accerta quali sono i prodotti fondamentali da prendersi a riferimento nonchè le modalità relative al riferimento stesso in relazione alle consuetudini ed agli usi locali per provincia o zona.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti da valere per il pagamento del canone si prenderanno per base quelli medi annui pubblicati delle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura per merce nuda al luogo di produzione.

La Commissione tecnica centrale impartisce direttive alle Commissioni tecniche provinciali per la determinazione degli equi canoni di affitto in rapporto alla produttività economica del fondo. Il canone d'affitto sarà tradotto in percentuale della produzione lorda vendibile ottenuta in condizione di ordinarietà per zone omogenee, tenuto conto dei costi di produzione e degli investimenti esistenti ».

3.33 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Sostituire il secondo capoverso con i seguenti:

« Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente, per gli affittuari che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, la Commissione tecnica provinciale, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 agosto 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuali in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 38 ed un massimo di 80 in conformità alle direttive della Commissione tecnica centrale.

Per gli affittuari conduttori non coltivatori diretti il coefficiente massimo viene elevato a 105 volte. Nella determinazione del canone equo la Commissione deve tenere conto dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico del proprietario locatore, degli apporti dell'affittuario, dei conti e degli oneri gravanti sull'impresa al fine di conseguire una equa remunerazione per l'attività imprenditoriale dell'affittuario e la buona conduzione dei fondi.

In ogni caso la Commissione tecnica provinciale terrà conto dei limiti di cui al comma precedente qualora siano eseguite migliorie dal proprietario ».

3. 3 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, dopo la parola: « stabilisce », *inserire le altre*: « tenuto conto degli oneri che gravano sulla proprietà a titolo di contributi consortili e simili ».

3. 4 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

ndo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 45 volte ed un massimo di 100 volte ».

3. 5 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 38 volte e un massimo di 105 volte, con l'obbligo per il proprietario concedente di investire o accantonare per gli investimenti nel fondo, il 30 per cento del canone percepito ».

3. 6 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso sostituire le parole: « un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte » *con le altre*: « un minimo di 38 volte ed un massimo di 100 volte ».

3. 24 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 38 volte e un massimo di 100 volte, con l'obbligo per il proprietario concedente di investire o accantonare per gli investimenti sul fondo, una somma pari al 28 per cento del canone ».

3. 7 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 38 volte e un massimo di 90 volte con facoltà per la commissione provinciale di cui all'articolo 2 di stabilire che il 25 per cento della somma pagata per canone sia

annualmente investita o accantonata dal concedente per investimenti sul fondo ».

3. 8 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 38 volte e un massimo di 90 volte, essendo concessa facoltà alla commissione provinciale di cui all'articolo 2, di disporre per l'investimento sul fondo di una somma pari al 20 per cento del canone così fissato ».

3. 9 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 36 volte ed un massimo di 90 volte ».

3. 10 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte e un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 36 volte ed un massimo di 80 volte ».

3. 11 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte », *con le altre*: « tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 45 volte ».

3. 37 MARANGONI, ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CHIAROMONTE, CIPOLLA

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Le Regioni possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro i minimi ed i massimi stabiliti dai commi precedenti ».

3. 36 CHIAROMONTE, GADALETA, ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, MARI, ARTIOLI, BIANCHI

Al terzo capoverso, dopo le parole: « e non siano state » *inserire l'altra*: « ancora ».

3. 38 CHIAROMONTE, ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, GAROLI

Al terzo capoverso, sostituire il punto a) *con il seguente*:

« *a*) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, sempre che corrispondano ai requisiti minimi stabiliti dall'articolo 16, fino ad otto punti in poi da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati, nonchè alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti, allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali ».

3. 39 ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, CHIAROMONTE, GAROLI

Al terzo capoverso, lettera a) *sostituire le parole*: « 8 punti » *con le altre*: « 15 punti »

ed alla lettera b) *sostituire le parole*: « 7 punti » *con le altre*: « 20 punti ».

3. 12 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Al punto a) *del terzo capoverso dopo le parole*: « fino ad otto punti » *inserire le altre*: « per ciascuna delle due ipotesi suddette ».

3. 25 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al terzo capoverso, sostituire il punto b) *con il seguente*:

« *b*) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi nonchè di fabbricati aziendali che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficiente fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa nonchè di quelli a carico della proprietà detratti i contributi pubblici ».

3. 40 ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, CHIAROMONTE

Al punto b) *del terzo capoverso, dopo le parole*: « investimenti fissi », *inserire le altre*: « , colture specializzate o industriali ».

3. 32 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al punto b) *del terzo capoverso sostituire le parole*: « sette punti » *con le altre*: « quindici punti ».

3. 26 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Dopo il terzo capoverso, inserire il seguente:

« Per le zone agrarie omogenee ove la natura dei terreni o la qualità delle colture — in particolare quelle specializzate — abbiano richiesto o richiedano opere rilevanti di trasformazione fondiaria e notevoli investimenti di capitali, rimangono in vigore le norme previste dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 ».

3. 13 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

In via subordinata all'emendamento 3. 13, *dopo il terzo capoverso, inserire il seguente*:

« I coefficienti aggiuntivi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono sempre applicati per la determinazione del canone, allorchè trattasi di colture specializzate, quali agrumeti, vigneti, noccioleti e, comunque, di quelle che siano costituite da impianti destinati a lunga durata effettuati dal proprietario concedente ».

3. 14 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo il terzo capoverso, inserire il seguente:

« I canoni dei fondi concessi in affitto — nelle regioni del Mezzogiorno e delle isole — sono sempre e comunque determinati tenendo conto anche dei coefficienti aggiuntivi stabiliti ai punti *a*) e *b*) del comma precedente ».

3. 15 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Il canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto viene determinato tra le parti contraenti secondo i princìpi dell'economia di mercato ».

3. 16 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

In via subordinata all'emendamento precedente, sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto viene determinato in base ai princìpi fissati dalla legge 12 giugno 1962, n. 567 ».

3. 17 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Le tabelle fissate dalle commissioni tecniche provinciali si applicano anche agli affittuari non coltivatori diretti purchè gli stessi investano ogni anno per migliorie alle case dei lavoratori dipendenti, agli altri fabbricati e al fondo, una somma pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di affitto. Gli investimenti di cui al comma precedente dovranno essere effettuati sulla base dei piani colturali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, d'intesa con la rappresentanza aziendale di lavoratori dipendenti e previo parere favorevole della Commissione locale per la mano d'opera agricola di cui all'articolo 6 della legge sopracitata.

Per gli investimenti di cui al presente articolo si applicano a tutti gli effetti le norme contenute nel titolo secondo della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

3. 41 CHIAROMONTE, MARI, CIPOLLA, ARTIOLI, ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Il canone di affitto dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, potrà essere corrisposto in danaro o in natura.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti da valere per il pagamento del canone si prenderanno per base quelli medi annui pubblicati dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura per merce nuda al luogo di produzione.

La Commissione tecnica centrale impartisce direttive alle Commissioni tecniche provinciali per la determinazione degli equi canoni di affitto in rapporto alla produttività economica del fondo. Il canone di affitto sarà tradotto in percentuale della produzione lorda vendibile ottenuta in condizione di ordinarietà per zone omogenee, tenuto conto dei costi di produzione e degli investimenti esistenti ».

3. 34 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al quarto capoverso dopo le parole: « 11 febbraio 1971, n. 11 », *inserire le altre*: « e che gestisca effettivamente l'azienda agricola ».

3. 48 BRANCA, GALANTE GARRONE, ANTONICELLI, ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, SAMONÀ, BONAZZI

Dopo il quarto capoverso, inserire il seguente:

« Quando il proprietario si assume l'onere dei costi di bonifica nei confronti dei consorzi di bonifica e di irrigazione, si ap-

plicano i coefficienti aggiuntivi previsti dalla lettera *b*) del presente articolo ».

3. 27 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al sesto capoverso sostituire le parole: « 42 volte » *con le altre*: « 70 volte ».

3. 28 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

All'emendamento 3. 45, *primo comma, sopprimere le parole*: « su motivata relazione delle Commissioni tecniche provinciali »; *infine allo stesso comma, aggiungere le seguenti altre*: « il proprietario può entro un mese dalla data di affissione ricorrere alla Commissione provinciale chiedendo la fissazione di un più congruo canone, tenendo conto delle condizioni del terreno ed accessori. La Commissione decide definitivamente entro un mese, sentite le parti ».

3. 45/3 PISTOLESE, NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO

All'emendamento 3. 45, *sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente*:

« Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge, determinati, con documentata relazione, dalla Commissione tecnica centrale ».

3. 45/2 BENAGLIA, COLLESELLI, DAL FALCO, MAZZOLI, ROSSI DORIA, ZUCCALÀ, SPADOLINI, ARIOSTO, PORRO, NOÈ, SCARDACCIONE

All'emendamento 3. 45 *sopprimere il secondo comma.*

3. 45/1 MARI, GADALETA, ARTIOLI, DEL PACE, CIPOLLA, ZAVATTINI, CHIAROMONTE, ZICCARDI, GAROLI, POERIO

Sostituire i capoversi dall'ottavo all'ultimo, con i seguenti:

« Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la Commissione tecnica centrale, su motivata relazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli Uffici tecnici erariali affinchè pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali.

Qualora l'equità del canone non sia in tal modo raggiunta la Commissione tecnica centrale determina, con motivato provvedimento, coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Durante la revisione dei dati catastali si applica il disposto del comma sesto del presente articolo.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge dovranno in ogni caso consentire una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e non potranno essere superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigente nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Nelle provincie nelle quali a quella data le tabelle in base alla succitata legge non fossero state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate i canoni non potranno essere superiori al settantacinque per cento di quelli allora in vigore ».

3. 45 IL GOVERNO

All'ottavo capoverso sopprimere le parole: « esclusivamente su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali » *ed aggiungere, in fine, le seguenti altre*: « Il proprietario può entro un mese dalla data di affissione ricorrere alla commissione provinciale chiedendo la fissazione di un più congruo canone tenendo conto delle condizioni del terreno ed accessori. La commissione decide definitivamente entro un mese, sentite le parti ».

3. 19 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

All'ottavo capoverso sostituire le parole: « esclusivamente su segnalazione delle Commissioni tecniche provinciali » *con le altre*: « su segnalazione delle Commissioni tecniche provinciali o delle organizzazioni sindacali interessate ».

3. 29 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

All'ottavo capoverso, sopprimere le parole: « oppure determina coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge ».

3. 42 ZAVATTINI, DEL PACE, CHIAROMONTE, CIPOLLA, GADALETA, MARI, ARTIOLI

All'ottavo capoverso, sostituire le parole da: « ... oppure determina coefficienti ... » *alla fine, con le altre*: « ... oppure stabilisce i criteri secondo i quali le Commissioni tecniche provinciali determinano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge ».

3. 46 ZANON, VENANZETTI, PORRO, BRUGGER, DALVIT

Dopo l'ottavo capoverso, inserire il seguente:

« Qualora le imposte gravanti sul terreno siano aumentate a causa del mutamento e della classe e della qualità del terreno potrà essere chiesta la revisione dei canoni ».

3. 18 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo il nono capoverso, inserire i seguenti:

Qualora il proprietario concedente abbia un reddito non superiore a lire 2.500.000 e il reddito dominicale complessivo dei suoi terreni non superi lire 10.000 la determinazione del canone è regolata dalle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Le stesse norme si applicano al proprietario che non disponga di altri redditi oltre a quelli derivanti dall'affitto del terreno e sia titolare di pensioni sociali o di guerra purchè il reddito dominicale complessivo dei suoi terreni non superi le lire 25.000 ».

3. 20 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Dopo il nono capoverso, inserire il seguente:

« È comunque, e sempre, data facoltà al proprietario del fondo concesso in affitto, quando esso proprietario sia invalido civile, invalido di guerra, o, comunque, pensionato il cui reddito personale non superi il minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare, di riottenere la piena disponibilità

del fondo con semplice disdetta da comunicarsi all'affittuario, con preavviso di un anno ».

3. 21 NENCIONI, BACCHI, MAJORANA, PISTOLESE, FILETTI, BASADONNA, LANFRÈ, BONINO, LA RUSSA, ENDRICH, DE SANCTIS, MARIANI, PEPE, PAZIENZA, LATANZA, DINARO, TEDESCHI Mario, PISANÒ, GATTONI, PECORINO

Prima dell'ultimo capoverso inserire il seguente:

« Nei territori con catasto derivato dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione ed all'adeguamento delle tariffe catastali, valgono le tabelle vigenti decurtate del 20 per cento ».

3. 47 ZANON, VENANZETTI, PORRO, BRUGGER, DE MARZI, DALVIT

Sopprimere le parole da: « e non potranno essere superiori ... », *nel decimo capoverso, alla fine dell'articolo.*

3. 30 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

Al decimo capoverso, sostituire le parole: « ottanta per cento » *con le altre*: « settanta per cento ».

3. 43 CHIAROMONTE, ZAVATTINI, DEL PACE, CIPOLLA, GADALETA, MARI, ARTIOLI

All'ultimo comma sostituire le parole: « settantacinque per cento » *con le altre*: « settanta per cento ».

3. 44 ZAVATTINI, DEL PACE, GADALETA, MARI, ARTIOLI, CIPOLLA, CHIAROMONTE

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Nei casi in cui le parti concordino l'esecuzione di trasformazioni fondiarie o agrarie, anche in attuazione dei piani di sviluppo di cui alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 159/72 del 17 aprile 1972, possono pattuire, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, canoni superiori ai livelli massimi previsti dalla presente legge, sulla base dei criteri formulati dalla Commissione tecnica centrale ».

3. 31 BALBO, BERGAMASCO, BROSIO

P R E S I D E N T E . Poichè non è presente il relatore, senatore Benaglia, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,30*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

C O L L E S E L L I , *f.f. relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur nel proposito di una doverosa correttezza, data la vastità e complessità della materia, nei confronti del relatore, momentaneamente assente, ritengo di poter esprimere, interpretando le considerazioni già espresse dal relatore, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 in discussione, tranne l'emendamento 3. 45 presentato dal Governo e ovviamente il subemendamento 3. 45/2, presentato dal relatore Benaglia, dal sottoscritto e da altri componenti i Gruppi di maggioranza, dove si propone di sostituire il secondo e terzo comma con il seguente: « Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente, si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge, determinati, con documentata relazione, dalla Commissione tecnica centrale ». Per quanto riguarda, in particolare, il merito dei singoli emendamenti mi affido alle considerazioni che su di essi vorrà esprimere il signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Pre-

sidente, onorevoli senatori, l'articolo 3 è l'articolo principale, fondamentale del disegno di legge che il Senato sta esaminando ed ha costituito oggetto di approfondito esame in Commissione ed anche nel dibattito e, in particolare, nella replica che ho avuto l'onore di fare a nome del Governo.

Gli emendamenti proposti riguardano tutti aspetti che abbiamo già trattato; quindi, non vorrei esaminarli uno per uno, ma vorrei soffermarmi in questo mio intervento sugli aspetti politici più qualificanti e importanti. Debbo dire, a proposito di tutti gli emendamenti qui presentati, che già in Commissione ci eravamo espressi nel senso che non eravamo in grado di accoglierli. Però, signor Presidente, il Governo ha tenuto ampiamente conto delle considerazioni formulate dai vari Gruppi e dopo la chiusura del dibattito in Commissione abbiamo presentato un nostro emendamento che innova in modo piuttosto sostanziale al testo del disegno di legge presentato dal Governo.

A seguito del dibattito svoltosi in questa Aula abbiamo ritenuto di fare un'ulteriore modifica ed io vorrei chiarirla. Il problema riguarda l'equità del canone, meglio, il caso in cui il canone sia iniquo. Nel testo che avevamo presentato come emendamento avevamo stabilito che, qualora l'equità del canone non fosse raggiunta nel modo stabilito, la commissione tecnica avrebbe determinato coefficienti di moltiplicazione diversi. Questa dizione è stata criticata da alcuni Gruppi ed è stato espresso un dubbio del quale ci siamo fatti carico. Il dire che qualora l'equità del canone non sia raggiunta si provvede in altri modi, praticamente pone un'alternativa. Infatti la potestà della commissione centrale di usare coefficienti di moltiplicazione diversi veniva a raffigurarsi come vera e propria alternativa che — dobbiamo riconoscerlo — cambiava profondamente la filosofia di questo provvedimento.

Allora, d'accordo con la Commissione, fattosene interprete il relatore, abbiamo accettato — e ne do conferma in Aula — un subemendamento all'emendamento del Governo. Invece di dire: « qualora », noi diciamo: « fino a quando non si sia provveduto alla revisione di cui al comma precedente ». In altri termini, quando il canone è sperequato, la commissione centrale richiede che gli uffici tecnici pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali. In attesa che ciò venga fatto, non in alternativa, si possono stabilire diverse percentuali, diversi coefficienti. Ciò vuol dire che l'introduzione di questi diversi coefficienti ha un carattere provvisorio, transitorio e che vale soltanto in un periodo che intercorre fino al momento in cui i dati catastali vengono modificati.

Riteniamo che ciò elimini la preoccupazione maggiore che era stata espressa. Desidero poi fornire due garanzie, poichè in questo dibattito a noi era sembrato che un insieme di critiche fossero mosse da una posizione preconcetta nei confronti del Governo, da una specie di diffidenza: ma la Commissione centrale presieduta dal Ministro quali diavolerie combinerà? Intendo assumere solenne impegno — e questo nostro impegno equivale all'accettazione di un eventuale ordine del giorno che oggi i Gruppi non possono presentare — che al riguardo saremo estremamente rigorosi e attenti e che percentuali diverse soltanto in modo documentato e provato potranno essere di qualche cosa superiori ai coefficienti previsti in questa legge. E se si dovessero porre delle posizioni di particolare delicatezza, assumiamo l'impegno di provvedere con apposita legge.

Per cui, considerato che questa norma ha carattere provvisorio e che l'applicheremo con estremo rigore e in modo documentato, mandando al Parlamento la relazione documentata dei motivi per cui questa decisione potrà essere assunta, e considerato l'impegno di provvedere eventualmente in via successiva ad eventuale modifica di legge se si rendesse necessario, credo che, al di là di quelle che possono essere le posizioni soggettive che dai vari Gruppi vengono assunte, debbano essere fugate tutte le critiche e le preoccupazioni espresse.

Signor Presidente, vorrei poi dare l'adesione del Governo all'emendamento 3.47, presentato dal senatore Zanon e da altri senatori, che riguarda una situazione particolare della regione Trentino-Alto Adige.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dei singoli emendamenti. Il primo emendamento è il 3. 22.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto su questo primo emendamento e sui successivi.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . A questo articolo 3 vi sono degli emendamenti che tendono a modificare radicalmente il metodo di determinazione del canone, fra gli altri il nostro 3. 33 che naturalmente voteremo, come voteremo gli altri nostri emendamenti.

Vi sono poi emendamenti che tendono allo stesso fine, così il 3. 22. E, per questi, pur consentendo nell'impostazione di massima, riteniamo che, data l'importanza delle modifiche e in particolare la misura della percentuale prevista stabilita in modo fisso per tutti i casi nel 10 per cento della produzione lorda vendibile, sia necessario un maggiore approfondimento; e perciò ci asterremo.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, 3. 45, e il relativo sub-emendamento, non vi sono in essi modifiche apprezzabili rispetto al testo della Commissione. Accenno a due: la formulazione di quanto dovrà avvenire se le procedure previste per l'aggiornamento dei dati catastali non saranno tempestive, che ci sembra meno felice della precedente e di attuazione praticamente più difficile e controversa; l'inclusione degli affittuari imprenditori nei due ultimi commi, che appare un'altra volta in contrasto con la decisione della Corte costituzionale.

Non vediamo pertanto motivo di dare il nostro consenso a questi emendamenti, pur ricordando che di questo tormentato articolo 3 è soprattutto la prima parte che riteniamo inaccettabile.

Voteremo infine contro gli altri emendamenti.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, più che una dichiarazione di voto vorrei fare un richiamo al Regolamento, per così dire, non formale, ma che esprime la nostra amarezza circa l'*iter* che si è seguito e che si sta seguendo da questa mattina nell'esame di questo provvedimento.

L'assenza del relatore forse non ha alcuna importanza: può essere sostituito; ma non è ammissibile che chi sostituisce il relatore ignori completamente gli emendamenti in quanto non ha espresso, come vuole il Regolamento, il parere sui singoli emendamenti. Noi aspettavamo che questo compito fosse surrogato dal Ministro presente. Il Ministro si è limitato a dare delle delucidazioni, non complete certo, su una parte dell'emendamento del Governo. Ora io mi domando e domando all'Assemblea se dobbiamo ritenere che sia assolto l'*iter* di esame del disegno di legge laddove si impone che sui singoli emendamenti venga espresso un parere; e un parere significa una valutazione soggettiva, espressa in buon italiano, in modo che gli altri possano più o meno capire quello che il relatore o il Ministro dicono. Tutto questo è mancato . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni . . .

N E N C I O N I . Scusi, signor Presidente, ho detto che non faccio un richiamo formale . . .

P R E S I D E N T E . Vorrei fare una osservazione di carattere generale. Non c'è nessuna norma del Regolamento che obblighi il relatore o i rappresentanti del Governo a motivare il loro giudizio; debbono soltanto esprimere un parere.

N E N C I O N I . A parte che il Regolamento dice: « esprime il parere », esprimere il parere non significa alzarsi e sedersi, significa fare una valutazione soggettiva, come ho detto, ed esprimerla a coloro che vogliono ascoltare. Questa è l'espressione del parere. Se poi il Governo è venuto meno a questo, o il relatore è venuto meno, questa è una questione di valutazione della Presidenza, non è neanche una questione di carattere regolamentare.

Comunque volevo sottolineare il fatto che tutta la lunga discussione sull'articolo 3 si è risolta nel relatore che manca, nel Presidente della Commissione che sostituisce il relatore e che si richiama alle discussioni avvenute in Commissione, cioè non agli emendamenti espressi in Aula, e al Ministro che dimentica completamente che esistono 50 emendamenti su questo articolo 3. Ecco, volevo semplicemente sostenere che mi pare che sia un metodo molto ambrosiano, nel giusto significato della parola, un rito ambrosiano veramente riprovevole per quanto concerne un disegno di legge dell'importanza di quello che oggi esaminiamo.

In quanto al merito, dico che noi sosterremo i nostri emendamenti perchè siamo veramente contrari a creare delle situazioni che, come già sostenemmo precedentemente in occasione del disegno di legge ormai passato al vaglio della Corte costituzionale, dovranno per forza di cose essere nuovamente valutate dalla Corte costituzionale, creando delle tensioni sociali, dei vuoti di potere, dei vuoti di diritto, con tutte le conseguenze possibili e immaginabili.

Ecco le nostre osservazioni, richiamando l'esigenza — e questo è un rilievo alla Presidenza — che il Regolamento venga rispettato nella sostanza, non nelle parole.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, la Presidenza non ha bisogno di questi richiami e la prego di non insistere su questo punto. Lei ha diritto di sollevare la questione in sede di Giunta del Regolamento, non in questa sede e per i motivi da lei addotti.

N E N C I O N I . Di solito chi non vuole . . .

P R E S I D E N T E . La prego nel modo più assoluto . . .

N E N C I O N I . No, lei non prega nessuno!

P R E S I D E N T E . . . . di non ricorrere ancora a questi metodi nella discussione. Lei ha insultato prima il Presidente della Commissione e il Ministro tacciandoli di ignoranza della materia. La prego e la richiamo all'ordine!

N E N C I O N I . Signor Presidente, io ho parlato di persone che parlano italiano. Lei afferma che ho insultato il Ministro ed il relatore. Questo non è vero. Io non ho insultato nessuno. E posso aggiungere allora che chi non vuole lezioni, chiunque esso sia, è quello che ne ha bisogno.

P R E S I D E N T E . Nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto?

N E N C I O N I . Insultato! Ma mi faccia il favore!

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, la smetta; la richiamo all'ordine e dispongo l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

N E N C I O N I . Ma mi faccia il favore! (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

Voci dall'estrema sinistra. Vada fuori!

P R E S I D E N T E . Prego, la Presidenza è capace di difendere il suo prestigio, non ha bisogno di avvocati difensori.

N E N C I O N I . Non lo deve difendere, lo deve esercitare il prestigio!

P R E S I D E N T E . Lo sa difendere! Senatore Nencioni, la prego di smetterla; altrimenti non solo la richiamo all'ordine, con inserzione nel verbale, ma le chiedo anche di uscire, la faccio uscire dall'Aula! (*Commenti del senatore Nencioni*).

Metto ai voti l'emendamento 3. 22, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 35, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

D E L P A C E . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 2 del senatore Nencioni e di altri senatori, di contenuto identico dell'emendamento 3. 23, del senatore Balbo e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 33, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 6, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Govero. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 24, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 7, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 8, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 9, presentato dal senatore Nencioni e da altri se-

natori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 10, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 11, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 37, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3. 36, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, e sul quale è stata richiesta, dal prescritto numero di senatori, la votazione a scrutinio segreto.

D E L P A C E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Ci auguriamo che lo emendamento sul quale il Gruppo comunista richiede la votazione segreta sia approvato, in quanto l'emendamento è la riconferma di quello che nel 1971 è stato approvato a larghissima maggioranza dalla Camera e dal Senato. Abbiamo trasferito nell'emendamento le stesse cose che erano contenute nella legge 11 febbraio 1971, n. 11, ossia che i consigli regionali possono, nell'ambito dei minimi e dei massimi stabiliti dalla legge, determinare i coefficienti di moltiplicazione per le tabelle dell'affitto. D'altra parte alla Camera non solo si era accettato questo principio, ma si era andati molto al di là, concedendo alle regioni la più ampia facoltà di decidere. Nello stesso testo che era stato approvato dalla Commissione agricoltura del Senato questi poteri erano stati mantenuti, con alcuni limiti, alle regioni. Soltanto oggi si ritorna indietro.

Ecco perchè noi chiediamo su questo emendamento un voto qualificato e ci auguriamo che i componenti dell'Assemblea, tenendo conto del bisogno di dare alle regioni poteri in questa direzione, esprimano un voto positivo. Un'ultima osservazione voglio soltanto fare, e cioè che si fa un gran parlare della differenziazione nell'agricoltura, delle differenze che esistono in Italia tra regione e regione nella conduzione agraria: si pensi alla miriade di contratti agrari che esistono nel paese, che sono diversi da regione a regione, con differenti scadenze, usi, costumi, modi di gestire la terra; tali diversità non esistono solo fra regione e regione, ma nell'ambito delle stesse regioni. È chiaro che volere imporre una legge nazionale che possa risolvere tutti i problemi non è possibile. Ecco perchè esiste la necessità di dare alle regioni possibilità di intervento nella determinazione dei minimi e dei massimi di moltiplicazione per la formazione delle tabelle.

Per questi motivi ci auguriamo che il voto dell'Assemblea sia favorevole al nostro emendamento 3. 36.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Petrella, Bollini, Pirastu, Canetti, Maderchi, Zavattini, Sema, Fusi, Fabbrini, Bruni, Argiroffi, Ferrucci, Mari, Gadaleta, Filippa, Del Pace, Maffioletti, Poerio, Vignolo e Venanzi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 3. 36 sia fatta a scrutinio segreto.

Essendo trascorsi i 20 minuti dal preavviso previsti dal Regolamento, indìco la vota-

zione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 3. 36.

(*Segue la votazione*).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Alessandrini, Arfè, Argiroffi, Arnone, Artioli, Assirelli,

Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Belotti, Bergamasco, Berlanda, Bertone, Biaggi, Bianchi, Bloise, Boldrini, Borraccino, Borsari, Branca, Brosio, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo,

Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavalli, Cebrelli, Chinello, Cipellini, Cipolla, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Corba, Corretto, Costa, Crollalanza, Cucinelli,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, De Carolis, De Falco, De Giuseppe, Della Porta, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Vito, De Zan,

Fabiani, Falcucci Franca, Fermariello, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Forma, Fracassi, Fusi,

Gadaleta, Garoli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo, Gattoni, Gaudio, Genovese, Germano, Giovannetti, Gonella,

Lanfrè, La Rosa, La Russa, Leggieri, Limoni, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Mari, Martinazzoli, Martino, Mazzoli, Mingozzi, Minnocci, Modica, Montini, Morlino, Murmura,

Nencioni, Nenni, Niccoli,

Oliva, Ossicini,

Pacini, Papa, Pastorino, Patrini, Pecoraro, Pecorino, Pellegrino, Peluso, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Piccioni, Pinna, Pinto, Piovano, Pirastu, Pistolese, Piva, Poerio, Pozzar,

Ricci, Rosa, Rossi Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Sabadini, Salerno, Santalco, Santi, Santonastaso, Scardaccione, Scarpino, Segnana, Sema, Sgherri, Sica, Signori, Spadolini, Specchio, Spigaroli, Spora, Stirati,

Talamona, Tambroni Armaroli, Tanucci Nannini, Tedesco Tatò Giglia, Tesauro, Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli,

Valenza, Valori, Varaldo, Venturi, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Barbera, Bo, Curatolo, Dal Falco, Giuliano, Lisi, Moneti, Rebecchini, Russo Arcangelo, Senese, Tedeschi Franco.

È assente per incarico del Senato il senatore Vernaschi.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 3. 36:

Senatori votanti	176
Maggioranza	89
Favorevoli	70
Contrari	103
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3. 38, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 39, presentato dal senatore Zavattini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 12, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal senatore Zavattini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.32, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori.

C I P O L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Senato sulle osservazioni fatte in materia di costituzionalità. La sentenza della Corte costituzionale ha parlato chiaro sul punto che riguarda gli affittuari non coltivatori, perchè ha affermato il principio che la compressibilità per legge del canone è riservata al legislatore dalla Costituzione in due occasioni, per motivi di carattere sociale e per motivi di carattere produttivistico.

Il testo dell'emendamento della maggioranza non assolve nè l'una nè l'altra di queste condizioni. Riteniamo invece che il testo da noi proposto assolva l'una e l'altra di queste condizioni, perchè subordina la compressione del canone anche per l'affittuario non coltivatore a due condizioni: la prima di carattere produttivistico, ovvero che determinati investimenti debbono essere pari ad una certa percentuale del canone risparmiato, e la seconda di carattere sociale, finalizzando ai lavoratori dell'azienda, ai braccianti lo scopo di questa riduzione.

Questo abbiamo voluto fare non già perchè abbiamo particolare interesse a ridur-

re il canone degli affittuari capitalisti, ma perchè vogliamo evitare che su questa questione si riapra di nuovo tutta la problematica del ricorso costituzionale e perchè vogliamo per questa via garantire per l'agricoltura il lavoro ai braccianti e il progresso.

Signor Presidente, questo il senso del nostro emendamento. Se la discussione non fosse avvenuta con i caratteri di estrema difficoltà con cui si è svolta, perchè abbiamo dovuto sempre ragionare con un interlocutore non presente in quest'Aula fino a questo momento, questo come altri emendamenti, che non cambiano nulla dal punto di vista economico, ma cercano di dare una veste migliore alla legge, avrebbero potuto essere accolti dalla maggioranza.

Comunque speriamo che i colleghi si convincano che questa può essere una soluzione adeguata ai problemi sollevati dalla sentenza della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3. 41, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 34, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 48, presentato dal senatore Branca e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 27, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 28, presentato dal senatore Balbo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 45/3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 3. 45/2, presentato dal senatore Benaglia e da altri senatori.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, all'emendamento 3. 45/2, presentato dal senatore Benaglia, da me e da altri senatori, vorrei proporre una piccola modifica anche a nome degli stessi firmatari. Ritengo opportuno che alla terza riga, dopo la parola « applicano », siano aggiunte le parole: « salvo conguaglio » e che alla quarta riga siano sostituite le parole: « dalla presente legge » con le parole: « dai commi precedenti ». I motivi della presentazione di questa proposta sono evidenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sulle modifiche proposte dal senatore Scardaccione all'emendamento 3. 45/2.

C O L L E S E L L I , *f.f. relatore.* Sulle modifiche presentate dal senatore Scardaccione all'emendamento 3. 45/2 ancora una volta per una ragione di correttezza, in assenza del relatore, benchè personalmente convinto che vi sia una logica conseguenziale — è stato argomento di discussione già in Commissione — mi rimetto all'Assemblea.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, sono molto dolente di non poter accogliere le modifiche del senatore Scardaccione e vorrei vedere se riesco a convincerlo.

Abbiamo raccomandato tutti — tra l'altro da parte comunista lo si è ribadito in un articolo che è comparso alcuni giorni fa e che ho molto apprezzato — che dobbiamo sforzarci di dare nelle campagne certezza e sicurezza. È un'esigenza fondamentale. Abbiamo accettato di rendere provvisoria questa norma; questa norma prima aveva un carattere alternativo, cioè a dire aveva questo significato: nei casi di provata non equità si applicavano coefficienti diversi. Abbiamo accolto una modifica che così suona: si applicano coefficienti diversi fin tanto che non si è proceduto alla revisione del catasto. Però quando abbiamo fatto la revisione del catasto e si applicano i coefficienti nuovi, non possiamo lasciare le campagne in una incertezza assoluta per cui dobbiamo andare a fare conguagli e controconguagli a favore ora di una parte e ora di un'altra, creando problemi di questo tipo: si vende il terreno, cosa ne avviene per l'acquirente? Si vende il terreno con in sospeso questa vertenza? Diamo luogo ad una massa di vertenze e di contrasti che non hanno fine.

Ma se vogliamo dare certezza evitiamo di inserire ancora motivi di contrasto, di conflitto, di inquietudine e di insicurezza, per una questione che non ha motivo di essere perchè alla base di tutto questo ci sono due princìpi assolutamente sbagliati. Il primo è che i coefficienti vengono fatti in odio all'affittuario; non possiamo accettare questo principio che una commissione presieduta dal Ministro debba procedere in odio ad una parte. Ho motivo di ritenere che faremo le cose giuste e, se qualche errore potrà avvenire, potrà avvenire a danno ora dell'una ora dell'altra parte.

Vengo all'altro principio. Ma perchè si vuole partire dal presupposto che questa commissione voglia fare per forza le cose sbagliate? Noi faremo le cose giuste; ci sforzeremo in ogni modo per fare le cose giuste.

Ho detto prima che opereremo con il massimo rigore, con la massima prudenza e severità. Quindi inserire quelle parole creando un motivo di profonda incertezza nelle campagne a mio modo di vedere è contrario allo spirito che abbiamo sempre invocato.

È per questo motivo — non per altri motivi, non per un motivo politico — cioè per un'esigenza di chiarezza, di sicurezza che noi preghiamo di non insistere su queste modifiche. Se voi doveste insistere il Governo si dichiara contrario; ma si dichiara contrario in questo senso: quando nelle campagne ci sarà poi incertezza, ci saranno dubbi e contrasti — cose che noi vogliamo eliminare — chi ha presentato queste modifiche e le sostiene se ne assume la responsabilità.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè le proposte modificative sono state presentate di comune accordo da tutti i partiti della maggioranza, ed io non pensavo assolutamente di trovarmi di fronte a un parere contrario del Governo, anche perchè avrei motivi fondati per sostenere che esse siano valide proprio nell'interesse della tranquillità delle campagne e della giustizia tra coloro che operano in campagna, mi permetterei di chiedere una breve sospensione della seduta per vedere di concordare una formulazione del subemendamento, eventualmente diversa, che incontri anche il parere favorevole del Governo, poichè non voglio che sia votato senza il parere favorevole del Governo.

CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, sono favorevole alla sospensione della seduta, ma credo che la questione debba essere esaminata in Commissione o almeno nell'ambito del comitato appositamente costituito per sostenere la discussione in Assemblea.

BUCCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCINI. Onorevole Presidente, anche noi siamo d'accordo sulla sospensione richiesta dal senatore Scardaccione.

PRESIDENTE. Sospendo allora la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,50*).

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, accogliendo le osservazioni del Governo, propongo che il testo del subemendamento 3.45/2 sia modificato nel senso che alle parole: « dalla presente legge » siano sostituite le altre: « dai commi precedenti » e che, in fine, siano aggiunte le seguenti parole: « Effettuata la revisione dei dati catastali, le parti possono chiedere il relativo conguaglio ».

CIPOLLA. Domando di parlare .

PRESIDENTE. Su che cosa?

CIPOLLA. Signor Presidente, chiedo che prima di votare l'emendamento 3.45/2, che è un emendamento sostitutivo e non soppressivo, si voti l'emendamento 3.45/1, che è totalmente soppressivo del secondo comma dell'emendamento 3.45.

PRESIDENTE. Mi pare che formalmente lei abbia ragione perchè l'emendamento 3.45/1 è più drastico in quanto è soppressivo. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 3.45/1.

CIPOLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIPOLLA. Signor Presidente, l'emendamento soppressivo semplifica e rende logico un criterio della legge fondamentale che è quello del collegamento con l'imponibile catastale e soprattutto elimina ciò che non soltanto è pericoloso per questa legge ma è pericoloso anche per la legislazione riguardante altre materie analoghe.

L'onorevole Ministro ha detto poco fa che è preoccupato per le confusioni che si possono creare. Ebbene, la confusione si crea volendo porre una categoria fuori del sistema della legge. Si è detto che è incostituzionale dare alle assemblee regionali il potere di stabilire, entro i minimi e i massimi, nuovi minimi e nuovi massimi, e invece sarebbe costituzionale dare ad un ministro, sia pure assistito da funzionari, il potere di stabilire nuovi coefficienti fuori della legge!

Onorevoli colleghi che di solito vi occupate di questioni che non riguardano l'agricoltura, pensate cosa accadrebbe se questo criterio venisse applicato alla legge tributaria e si dicesse, ad esempio: l'aliquota per queste classi di reddito è *tot* ma, se a giudizio di una commissione tecnica viene considerata particolarmente sperequata, il ministro può stabilire un'altra aliquota. Pensate a una legge urbanistica in cui si stabilisce una determinata indennità al proprietario che deve concedere il terreno: per tutti i cittadini d'Italia varrebbe la legge, salvo che per alcuni, più cittadini, che potrebbero andare dal Ministro a dirgli di stabilire per loro una cosa diversa.

Forse il Governo pensa che, fatta questa legge, se ne dovrà andare! Infatti immagina, onorevole Ministro, che cosa le cadrà addosso con un articolo di questo genere che creerà da tutte le parti pressioni, che creerà aspettative stimolate anche da iniziative demagogiche che potranno venire da destra o da altre parti? Veramente questa è una norma che urta contro il sistema generale del diritto. Già avete aumentato i canoni da 45 a 55, avete aggiunto altri 15 punti che praticamente saranno sempre richiesti, ci avete messo altri dieci punti per gli affittuari non conduttori: abbiate il coraggio di dire che volete perfino superare i 110 punti che sulla base della svalutazione della

moneta, e non sulla base dell'indice dei prezzi agricoli, stabiliva la Corte costituzionale.

Tutto questo si è creato per non aver potuto discutere la questione tra noi, qui nel Senato, per aver sentito sempre una voce esterna al Senato, che ha bloccato ogni discussione in Commissione e nella stessa maggioranza.

Noi crediamo, signor Presidente, che il Senato non potrà accettare una cosa di questo genere perchè creerebbe un precedente grave che analogicamente potrebbe essere esteso ad altri settori. La garanzia del proprietario e dell'affittuario sta nella revisione catastale. Abbiamo approvato la legge di riforma tributaria, il Governo ha freschi d'inchiostro i decreti delegati su tale riforma; uno di questi decreti delegati stabilisce che entro dieci anni deve farsi la revisione catastale su tutto il territorio del nostro paese. Dal 10 al 15 per cento della superficie di questo territorio è in affitto; la parte dell'articolo su cui noi conveniamo stabilisce che quella dell'affitto deve essere fatta con precedenza assoluta. E allora si dica chiaro che si vuole bloccare anche la revisione catastale attraverso questa via. Per questo, onorevoli colleghi, siccome il Senato è libero di affermare la sua volontà, noi chiediamo che si esprima un voto di chiarezza, che non modifica il nostro giudizio su altre parti della legge ma che assume, date le implicazioni del problema in questione, importanza notevole se non si vuole creare una situazione che sarebbe estremamente grave anche per la stessa dignità legislativa del nostro paese.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, debbo esprimere il più vivo dissenso e se mi consente la più vibrata disapprovazione per il metodo con il quale stiamo proseguendo questi lavori. È stata sospesa la seduta per un incontro, si prevedeva, con la Commissione agricoltura; viceversa è avvenuto un incontro segreto, particolare che dimostra le solite trattative che si svolgono al di fuori dell'Aula, mentre l'Aula, che è sovrana, dovrebbe essere l'unico luogo dove tutte le parti politiche potrebbero esprimere liberamente e apertamente il loro pensiero. Lo emendamento governativo del quale io ho seguito l'*iter* in Commissione aveva lo scopo di disciplinare i casi nei quali il canone fosse risultato palesemente e gravemente sperequato. In questi casi l'emendamento del Governo si preoccupava di prevedere la possibilità di una tempestiva revisione catastale; nel caso che anche questa revisione o non fosse giunta in tempo o non avesse determinato il canone con equità — era lo scopo del successivo capoverso — allora la commissione centrale avrebbe potuto fissare un ulteriore coefficiente di moltiplicazione diverso da quello fissato dalla presente legge. L'emendamento del senatore Scardaccione tende a sopprimere la possibilità che la commissione centrale possa fissare coefficienti diversi da quelli previsti dalla legge oltre il conguaglio, che è evidente. Noi non siamo intervenuti in tutta questa discussione perchè in un caso o nell'altro stiamo sbagliando, come tutta la legge ha un'impostazione erronea perchè incostituzionale. E in questo caso è evidente un'altra delle ipotesi di incostituzionalità perchè la commissione centrale non può modificare i coefficienti di propria iniziativa, ma soltanto un'altra legge può modificare i coefficienti fissati con la legge che stiamo per approvare in questo momento. Evidentemente la maggioranza non si è accorta che con l'approvazione dell'articolo 1 di questa legge tutto quello che stiamo facendo non ha più importanza. Con l'articolo 1 noi abbiamo stabilito un nuovo metro di valutazione e di revisione che si aggancia ai prodotti agricoli. Fra un anno l'articolo 3 non esisterà più perchè superato automaticamente dall'articolo 1; tutta la discussione che stiamo facendo per l'articolo 3 ha un carattere assolutamente temporaneo, provvisorio, cioè fino a quando la prima revisione non cambierà automaticamente il metro fondamentale di questa legge. Noi ci stiamo battendo per mantenere fermo l'agganciamento al reddito catastale e alla prima revisione che si potrà verificare avremo stralciato l'articolo 3. Quindi stia-

mo facendo un lavoro perfettamente inutile. Pertanto votiamo contro l'emendamento del Governo e contro i due subemendamenti per le ragioni anzidette.

BUCCINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCINI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la posizione della maggioranza, così come si è andata sviluppando anche attraverso la sospensione della seduta, che non deve assumere carattere scandalistico, poichè costituisce un momento della dialettica e del dibattito, mi pare sia molto chiara.

La fattispecie che stiamo esaminando ha i caratteri della straordinarietà e della provvisorietà. È giusto — e lo riaffermiamo anche noi — che in linea di principio il meccanismo previsto dall'articolo 3 debba essere un meccanismo di certezza ed è giusto che, per quanto riguarda il problema che ci interessa, si stabilisca che, nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica centrale, esclusivamente su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisca disposizioni agli uffici tecnici erariali affinchè pongano in essere, con precedenza assoluta, le procedure previste dalla legge per la revisione d'ufficio dei dati catastali. Questo è un principio al quale noi rimaniamo fedeli come forze impegnate nella maggioranza governativa. L'eccezionalità e la provvisorietà sono state così meglio esplicate nel primo emendamento che così suonava: « Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione, di cui al comma precedente, si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dalla presente legge, determinati, con documentata relazione, dalla commissione tecnica centrale ».

A mio modestissimo avviso, non vi è alcuna questione di incostituzionalità. D'altra parte, senatore Pistolese, fino ad oggi siamo andati avanti con due leggi di carattere provvisorio con le quali si è stabilito che, per le annate 1971-72 e 1972-73, siano vigenti i canoni fissati dalla legge del 1971, salvo conguaglio. Nessuno potrà discutere sulla costituzionalità delle due leggi, che le Commissioni agricoltura del Senato e della Camera hanno approvato in sede deliberante. Lo stesso principio, a mio avviso, informa l'emendamento ed il sub-emendamento che, come ha detto il senatore Scardaccione, è esplicativo. Infatti sostituire alle parole: « della presente legge » le parole: « con i commi precedenti » è esplicativo, poichè alla fine dell'articolo 3 si dirà che in ogni caso l'aumento massimo non potrà superare l'80 per cento o il 75 per cento ed anche perchè la provvisorietà richiama necessariamente, come ha riconosciuto anche il senatore Pistolese, il conguaglio. Noi affermiamo che il conguaglio chiesto dalle parti è cosa giusta. Lo possono chiedere i proprietari, i piccoli concedenti ed anche i coltivatori diretti. Non vedo quindi perchè su questa ipotesi, che costituisce, come ripeto, la previsione normativa di casi eccezionali, straordinari e provvisori, debba nascere un dibattito che, anche se non si può definire drammatico, deve essere comunque ridimensionato nelle sue reali proporzioni.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Petrella, Bollini, Pirastu, Canetti, Maderchi, Zavattini, Sema, Fusi, Fabbrini, Bruni, Argiroffi, Ferrucci, Mari, Gadaleta, Filippa, Del Pace, Maffioletti, Poerio, Vignolo e Venanzi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 3. 45/1, del senatore Mari e di altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 3. 45/1.

(*Segue la votazione*).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Alessandrini, Argiroffi, Artieri, Artioli, Assirelli, Attaguile,

Bacchi, Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Bertone, Biaggi, Bianchi, Boano, Boldrini, Bollini, Borraccino, Borsari, Branca, Brosio, Buccini, Bufalini, Burtulo,

Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Caron, Cassarino, Catellani, Cavalli, Cebrelli, Cengarle, Chiaromonte, Chinello, Cipellini, Cipolla, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Corba, Corretto, Cossutta, Costa, Cucinelli,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, De Carolis, De Falco, De Giuseppe, Della Porta, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Vito, De Zan, Di Benedetto,

Endrich,

Fabiani, Falcucci Franca, Fermariello, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Forma, Fracassi, Fusi,

Gadaleta, Garoli, Gatto Eugenio, Gattoni, Gaudio, Genovese, Germano, Giovannetti, Gonella,

Lanfrè, La Rosa, La Russa, Latanza, Leggieri, Limoni, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Mari, Marotta, Martinazzoli, Martino, Mazzoli, Merzario, Mingozzi, Minnocci, Modica, Montini, Murmura,

Nencioni, Niccoli,

Oliva, Ossicini,

Pacini, Papa, Pastorino, Patrini, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pellegrino, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pinna, Pinto, Piovano, Pirastu, Pistolese, Piva, Poerio, Pozzar,

Ricci, Rosa, Rossi Doria, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Santalco, Santi, Santonastaso, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Segnana, Sema, Sgherri, Sica, Signorello, Signori, Spataro, Specchio, Spigaroli, Spora, Stirati,

Talamona, Tambroni Armaroli, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò Giglia, Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli, Tortora,

Valenza, Valori, Varaldo, Vedovato, Venanzetti, Venturi, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Barbera, Bo, Curatolo, Dal Falco, Giuliano, Lisi, Moneti, Rebecchini, Russo Arcangelo, Senese, Tedeschi Franco.

È assente per incarico del Senato il senatore Vernaschi.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 3. 45/1:

Senatori votanti	186
Maggioranza	94
Favorevoli	80
Contrari	104
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 45/2, che, dopo le modifiche proposte dal senatore Scardaccione, risulta così formulato:

All'emendamento 3. 45, *sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente*:

« Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dai commi precedenti, determinati, con documentata relazione, dalla Commissione tecnica centrale. Effettuata la revisione dei dati catastali, le parti possono chiedere il relativo conguaglio ».

Invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere su questo nuovo testo.

B E N A G L I A , *relatore*. Questo subemendamento non aggiunge niente, a mio parere, alle nostre intenzioni. Infatti noi sia-

mo perfettamente d'accordo nel mantenere la certezza del canone attraverso il sistema del riferimento ai redditi catastali e attraverso i moltiplicatori, perchè questo è sempre stato uno dei fondamenti della legge, garanzia dell'automaticità dell'applicazione del canone.

Nel garantire l'equità volevamo garantire l'automaticità anche al fine di dare la sicurezza del canone che l'affittuario avrebbe dovuto pagare; tant'è vero che abbiamo anche introdotto il principio che, nel caso di canoni gravemente sperequati, solo la commissione provinciale abbia il potere di adire alla commissione centrale. Questo significava che non rimettevamo a tutte le singole parti eventualmente in conflitto la possibilità di andare davanti alla commissione centrale: ciò al fine di evitare la litigiosità, i continui casi di ricorso, e quindi il problema di continue liti giudiziarie.

Noi prevediamo che si possa adire alla commissione centrale per quelle situazioni che non si riferiscono a casi singoli ma investono determinate zone e determinate province, dove il sistema catastale porta a tali sperequazioni da creare evidenti iniquità. Non per niente tenevamo presente che la Corte su un caso abnorme aveva potuto affermare che con questo sistema si andava a colpire il concetto di proprietà perchè veniva talmente ridotto il canone che si finiva per non avere più rispetto della proprietà, e su questo era caduta la legge.

Allora noi abbiamo pensato che attraverso l'introduzione della norma che può consentire il ricorso alla commissione centrale creavamo le condizioni per non essere più accusati, attraverso i casi abnormi, di provocare enormi sperequazioni. Ma nel momento in cui davamo questo potere alla commissione evidentemente lo davamo in attesa che si attuasse la revisione del canone catastale, su cui si innesta il sistema dei coefficienti.

Mi pare che il senatore Rossi Doria abbia più volte detto che quando non vi è il dato catastale giusto, non c'è la classificazione giusta; quando vi sono carenze nel catasto, è ovvio che qualcuno ci guadagna e si creano situazioni sperequative. Ma non voler garantire una possibilità di uscita da situazioni abnormi col consentire alla commissione centrale la facoltà di indicare in via provvisoria dei canoni, può far sì che questa legge sia carente perchè si consente il permanere di casi abnormi. Noi siamo convinti che non affrontando questo problema ci mettiamo in condizione di avere casi tanto abnormi che possano offrire motivi per infirmare e contestare i princìpi informativi della legge. E allora avrebbero ragione i senatori missini quando dicono che noi abbiamo scelto un metodo che non ci porta comunque a posizioni di equità e che quindi abbiamo sbagliato metodo.

Perchè dobbiamo infirmare il concetto basilare di tutta la legge per alcuni casi abnormi che non riusciamo a risolvere? Da qui la prima espressione del disegno di legge e le osservazioni fatte dai comunisti i quali avevano chiesto che si affermasse meglio il principio della provvisorietà di questi poteri della commissione centrale in attesa della revisione catastale.

Ma tutto questo — consentitemi di dirlo — ci porta ad essere più realisti del re. Se vogliamo restare fedeli al metodo dei dati catastali, se non siamo in condizioni, in casi abnormi, di esprimere canoni equi, infirmando così tutta la legge, perchè dobbiamo dubitare di avere sufficienti garanzie dal fatto che solo la commissione provinciale può adire la commissione centrale e questa possa con relazione documentata indicare eque soluzioni?

La commissione centrale dovrebbe infatti fare una documentata relazione, studiare attentamente la situazione e quindi stabilire un canone equo, e tale equità dovrebbe conseguentemente risultare anche dalla successiva revisione del catasto perchè questa si conclude con l'espressione di redditi dominicali su cui, in ultima conclusione, si fondano dei canoni equi.

Occorre tenere presente il fatto che alla fin fine questo emendamento ci consente di far fronte alla eventualità non impossibile che per qualche anno la revisione dei dati catastali possa non aver luogo. Non è che vogliamo esprimere sfiducia a priori negli strumenti che abbiamo a disposizione,

ma dobbiamo prevedere la possibilità di numerose situazioni da rivedere perchè sappiamo qual è l'attuale situazione del catasto, e allora perchè dobbiamo metterci in condizioni di non dare alla commissione la possibilità di esprimere canoni provvisori ispirati ad equità? Tutto questo lo diciamo perchè non è che ad un certo momento nell'Aula si verifica una trattativa segreta, come diceva il senatore Pistolese: ho detto nella mia precedente replica e lo ribadisco ancora che la maggioranza ha portato avanti un dialogo non sui temi che ci vedono contrapposti (ci sono temi che snaturano la legge e che vengono da una certa parte e temi che aggiungono nuove situazioni e non rispondono alle finalità che ci siamo proposte) e neppure un dialogo conciliare: abbiamo sempre affermato che su alcuni punti della legge al nostro esame non possiamo transigere, mentre su altri, anche al fine di chiarire le espressioni della legge e le nostre intenzioni che in alcuni punti possono concordare con quelle dell'opposizione, siamo disponibili ad una migliore formulazione della normativa che possa condurre ad una maggiore chiarezza e precisione.

Ecco perchè sono nella condizione di dover dire che questo emendamento non contrastando con le nostre intenzioni legislative può essere accettato dall'Aula, qualora essa voglia esprimere parere favorevole. Io non esprimo parere favorevole perchè, avendo già fatto considerazioni sulla sufficiente validità della formulazione dell'emendamento da me presentato, non ritengo di doverle cambiare.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Predente, do la mia adesione alla nuova formulazione dell'emendamento 3.45/2.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 3.45/2 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.45 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sono quindi preclusi gli emendamenti 3.19, 3.29, 3.42 e 3.46.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.47, del senatore Zanon e di altri senatori.

ZANON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANON. Signor Presidente, mantenendo ovviamente l'emendamento sul quale vi è il parere favorevole del Governo, ne propongo la seguente variazione di forma (per maggiore esattezza di dizione e anche giuridica); intanto occorre sostituire le parole: « Prima dell'ultimo capoverso inserire » con le altre: « Dopo l'ultimo capoverso aggiungere », perchè altrimenti verrebbe precluso dall'emendamento che abbiamo ora votato. Poi, nella penultima riga dell'emendamento, per maggiore esattezza giuridica propongo di inserire dopo le parole: « le tabelle » le seguenti: « determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, nu-

mero 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 »; restano le parole: « decurtate del 20 per cento ». Questo anche per adeguare l'emendamento ad altre disposizioni che abbiamo previsto nella presente legge.

Pertanto dichiaro di ritirare l'emendamento 5. 0. 2 di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Allora rileggo il testo dell'emendamento 3. 47 con le modifiche proposte dal senatore Zanon: « Dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente: " Nei territori con catasto derivato dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'adeguamento delle tariffe catastali, valgono le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, decurtate del 20 per cento " ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere su questo nuovo testo dell'emendamento 3. 47.

BENAGLIA, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, riteniamo giuste le considerazioni svolte dal senatore Zanon e diamo il nostro parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3. 47 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Gli emendamenti 3. 30, presentato dai senatori Balbo, Bergamasco e Brosio, 3. 43, presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori, e 3. 44, presentato dal senatore Zavattini e da altri senatori, sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 3. 31, presentato dai senatori Balbo, Bergamasco e Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari